

* * * *

Sui capi A e B dell'imputazione.

Quanto emerge giudizialmente dallo studio analitico di contratti, atti e provvedimenti amministrativi, verbali di assemblee e corrispondenza prodotti in giudizio, corroborato dalle numerose testimonianze raccolte, sin qui sintetizzato, porta ad escludere la sussistenza dei reati contestati nell'imputazione ai capi A e B.

Per vero la contestazione di cui al capo A di abuso d'ufficio aggravato commesso in concorso tra gli imputati che ricoprivano ruoli di vertice nella Porto di Imperia spa mediante omissione e quelli aventi incarichi gestori o rappresentativi della Acquamare srl (questi ultimi quali concorrenti *extranei* al reato), censura globalmente l'intera operazione economica volta alla costruzione del porto da parte della Porto di Imperia spa attraverso il reperimento e l'affidamento dei lavori all'imprenditore privato Acquamare srl. Ciò sin dall'inizio, stigmatizzando ogni atto di rilievo compiuto in vista dello scopo imprenditoriale dagli esponenti della società richiedente la concessione e dagli amministratori o legali rappresentanti della *partner* privata individuata quale finanziatrice e costruttrice dell'opera (si veda in seguito l'elenco delle condotte individualmente contestate, coincidenti con il compimento dei singoli atti giuridici unilaterali o negoziali attuativi del progetto imprenditoriale).

La vicenda sin qui descritta nei suoi aspetti amministrativi e negoziali viene sussunta dall'accusa nella fattispecie penalmente rilevante di cui agli artt. 81 cpv., 40 co. II, 110, 117, 323 co. II c.p., assumendo, in sintesi, che:

1. Gandolfo, Carli e Conti, aventi cariche di vertice della Porto di Imperia spa, svolgessero pubbliche funzioni o un pubblico servizio in ente pubblico (e quindi fossero "*pubblici ufficiali*" e possano assumere il ruolo di *intranei* nel reato proprio citato); 2. gli stessi abbiano violato una serie di norme di legge nella fase di scelta del socio privato facente ingresso nella loro società e ancora al momento della scelta del "*general contractor*" affidatario dei lavori di costruzione; 3. Intenzionalmente abbiano procurato a Caltagirone Bellavista, Gotti Lega, Merlonghi e Degl'Innocenti, portatori di interessi privatistici con la Società Acqua Pia Antica Marcia (in seno a cui fu costituita la Acquamare srl), un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente: a) nell'attribuzione ad Acquamare srl dell'appalto per la realizzazione dell'intera opera pubblica in assenza di gara, sia al momento della scelta quale socio privato entrante in Porto di Imperia, sia al momento dell'affidamento dell'appalto medesimo; b) nell'attribuzione del corrispettivo stabilito dapprima in 160 milioni di euro, poi salito a 209 milioni, permutato nel 70% dei diritti di concessione, avente in realtà il valore di 338.058 milioni (pari al 76% delle opere) a fronte di *costi* di




costruzione pari a euro 77.475.000 (quasi coincidenti all'importo indicato nell'atto di concessione). 4. Contestualmente abbiano arrecato un grave danno ingiusto a Porto di Imperia spa che pagò un *corrispettivo* pari a 338.058.000 ricevendo una controprestazione del *valore* di 77.475.000, Gandolfo, Carli e Conti omettendo il controllo sulla congruità del *corrispettivo*.

Condotte specificamente contestate sono quindi: l'invio della Promessa Unilaterale 28.6.2005 da parte di Gotti Lega con proposta del 70% dei diritti quale *corrispettivo*; la sottoscrizione dell'Accordo Quadro 7.10.2005 che recepiva tale offerta da parte degli imputati Carli, Gandolfo e Gotti Lega; la relazione illustrativa al CdA per l'assemblea straordinaria effettuata da parte di Gandolfo in vista dell'ingresso del socio Acquamare mediante aumento di capitale dedicato, laddove indicava che il nuovo socio avrebbe reperito tutte le risorse "*senza ulteriori necessità finanziarie*"; l'intervento di Gandolfo al CdA Porto di Imperia 27.1.2006 in cui sosteneva positivamente l'ingresso di Acquamare nella compagine societaria e dichiarava che l'entità della permuta già discussa a suo tempo era parsa congrua e tale appariva tuttora, intervento all'esito del quale il CdA approvava l'Accordo Quadro 7.10.2005; la sottoscrizione della Concessione Demaniale Marittima che indicava un costo delle opere di 80 milioni ad opera di Carli; la sottoscrizione delle tre scritture private 12.2.2007 da parte di Carli e Gandolfo da una parte, Merlonghi dall'altra; l'accordo di cessione del 70% delle opere a terra in data 28.5.2007 da parte di Gotti Lega, Conti e Calzia Paolo (nell'ambito dell'attività del Comitato Esecutivo); la stipula dei contratti 30.4.2009 di aggiornamento dei tre contratti 12.2.2007 da parte di Conti, Calzia Paolo, Degl'Innocenti in cui il '*corrispettivo*' saliva a 209 milioni per esigenze falsamente rappresentate da Delia Merlonghi tramite missiva; la stipula di contratti speculari a quelli 12.2.2007 e poi 30.4.2009 in data 19.3.2010 dove il '*corrispettivo*' saliva ad euro 145.480.000 per le sole opere a mare; la sottoscrizione il 23.3.2010 del contratto di subconcessione a rogito notaio Donetti da parte di Conti e Merlonghi per le sole opere a mare per un *corrispettivo* pari a 145.480.000.

L'accusa pare tanto articolata quanto inficiata da alcuni equivoci di fondo nella comprensione dei negozi intercorsi, equivoci che si dileguano alla mera attenta interpretazione della volontà contrattuale delle parti cristallizzata nei contratti, illuminata dai verbali delle discussioni avvenute nelle sedute del Consiglio Comunale o nelle riunioni del CdA della Porto di Imperia, e riferita dai testimoni, volontà che si è peraltro già avuto modo di ricostruire nella parte storico-introductiva. L'errore più evidente, che si trasfonde anche nell'imputazione di cui al capo B, è l'assunto che la società mista e l'imprenditore privato individuato quale finanziatore e realizzatore avessero stabilito un *corrispettivo* in termini monetari della prestazione dell'opera (diretti o indiretti, in rapporto a un qualche valore numerico), che lo stesso vincolasse per conseguenza la determinazione della porzione in natura delle opere future da cedersi in godimento o in proprietà temporanea (monetizzabili con cessione a terzi), che lo stesso *corrispettivo* dovesse in qualche modo

collegarsi o determinarsi in funzione diretta e vincolata ai costi di esecuzione a carico dell'esecutore dei lavori (ciò per volontà delle parti o secondo legge). Talvolta poi nell'imputazione il valore dell'opera viene confuso con il corrispettivo dell'esecuzione dell'opera e ancora con il costo della stessa, come si dirà, forse per la ragione che i valori monetari indicati nei contratti a prestazioni corrispettive vennero posti in relazione sinallagmatica diretta per l'immediata compensazione senza previsione di conguagli in denaro ed erano rappresentativi in modo necessariamente simmetrico delle reciproche contrapposte prestazioni, come si è già illustrato.

Giova ripetere che il sinallagma contrattuale dell'operazione volta alla costruzione del porto non prevedeva le prestazioni tipiche del contratto di appalto, ove il corrispettivo è fissato in termini di prestazione pecuniaria ed è correlato all'avanzamento dei lavori – ciò che non poteva realizzarsi nella fattispecie, per la mancanza di disponibilità di risorse finanziarie da parte della ipotizzata committente - ma era costituito dalle prestazioni connaturate ad un contratto di consegna di un'opera "chiavi in mano" interamente a costo della costruttrice, remunerata con la cessione di una cospicua porzione dell'opera, o meglio di una cospicua porzione della proprietà superficaria cinquantennale delle opere a terra e della stessa porzione dei diritti di godimento cinquantennali delle opere a mare.

Si trattò di un contratto atipico ispirato a quello comunemente detto "permuta immobiliare", frequentemente usato nella pratica allorquando un soggetto ceda in permuta ad un costruttore il proprio terreno perchè questi vi costruisca un edificio e, come corrispettivo, acquisti a titolo di permuta uno o più immobili dell'edificio stesso⁴⁴.

Traslato sul piano peculiare del contratto avente ad oggetto la consegna di un porto su area marittima demaniale, stipulato - secondo le previsioni contenute già nel suo atto costitutivo, come si è visto - dalla società richiedente la concessione della gestione del porto con uno dei suoi soci interni, si rileva come nel caso di specie la società imperiese


⁴⁴ Il negozio in questione è un contratto consensuale, con effetti obbligatori in quanto il trasferimento del bene avverrà solo con la venuta ad esistenza del medesimo ed in tal senso è rilevante il termine di consegna quale momento traslativo dei diritti. Dottrina e giurisprudenza civile hanno infatti ammesso che si possa configurare una permuta obbligatoria di cosa presente con cosa futura, dove non vi sia contemporaneità tra le due prestazioni, coordinando la lettura degli artt. 1552, 1555 e 1348 c.c. (il rinvio alla vendita permette di risolvere in senso positivo il problema della applicabilità dell'art.1472 c.c., per cui si ritiene lecita e possibile una permuta di cosa presente con cosa futura). Il contratto atipico comunemente chiamato nel linguaggio commerciale "permuta immobiliare" di cosa presente con cosa futura, è figura ricorrente nella giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Civ., sent. 21398 del 18.9.2013). Una giurisprudenza più risalente, essendo chiamata all'esame del momento traslativo dei diritti (se si trattasse di contratto a effetti reali o obbligatori), nel gruppo di tali contratti atipici, precisava trattarsi di un "contratto innominato del genere *do ut facias*", piuttosto che di permuta a effetti reali, quando nella volontà delle parti fosse stato dato maggior rilievo alla costruzione del fabbricato, inquadrandolo come un contratto atipico a effetti obbligatori analogo ad un appalto ma senza previsione di corrispettivo in denaro (cfr. Cass. Civ. sent 10257 del 04/05/2006, Rv. 589433; Cass. Civ. sent. 5494 del 12.4.2001, Rv. 545883).

non potesse valorizzare da parte sua che la concessione sull'area demaniale, una volta entrata nel suo patrimonio, e ciò non tanto sul piano dei vantaggi della gestione del porto futuro, che rimaneva in capo ad essa, quanto sul piano dei diritti di godimento per cinquanta anni delle opere costituenti il porto (utilizzo dei posti barca e proprietà superficiale cinquantennale degli immobili), diritti connessi alla costruzione dell'opera concessa dal Comune. Gli stessi diritti erano cedibili, secondo il regolamento convenzionale concessorio, seppure a termine (per la durata della concessione da cui dipendevano), e ben potevano costituire la remunerazione del costruttore per l'opera consegnata, il quale a sua volta li avrebbe monetizzati tramite la cessione diffusa sul mercato.

E' emerso in modo nitido che la società imperiese ed ancor più il Comune (promotore del porto sin dal 1991) non disponevano di risorse finanziarie sufficienti alla realizzazione dell'opera di loro interesse che la Porto di Imperia partecipata dal Comune intendeva poi gestire, nell'interesse anche collettivo, per i cinquant'anni successivi alla sua costruzione; non sarebbe stato possibile quindi immaginare un più tradizionale conferimento di appalto d'opera tipico con corrispettivo "in denaro" (art. 1655 c.c.). Dopo molti anni di faticosa ricerca di una soluzione, l'unica possibilità di costruire il porto era apparsa quella di un contratto che non prevedesse esborsi di denaro e che permettesse al costruttore di remunerarsi con l'opera da lui stesso realizzata. L'ultimo in ordine di tempo degli imprenditori contattati (Paolo Vitelli) ha testimoniato come anche a lui fu proposto di entrare in società per realizzare il porto, ma che l'operazione gli apparve economicamente non conveniente dopo avere esaminato il progetto originario del porto.

La società Porto di Imperia avrebbe ottenuto dall'operazione - senza costi, ma offrendo parte dei diritti connessi alla concessione - la restante parte dei diritti cinquantennali sulle opere concretamente realizzate (proprietà superficiale di immobili o diritti di godimento di posti barca); foss'anche minima, essa era comunque monetizzabile anche da parte sua attraverso la cessione a terzi o la locazione. Allo stesso tempo avrebbe ottenuto il porto di suo interesse interamente da gestire per i successivi cinquanta anni di durata della concessione, ciò che particolarmente le interessava.

Ipotizzare che dallo schema contrattuale attuato e sin qui analizzato la Porto di Imperia potesse ricevere un "danno ingiusto" (il lucro cessante per la cessione del 70% dell'opera che non possedeva e non poteva costruirsi) è contrario a logica, dal momento che invece la stessa, dotata solo di una concessione ma non dei mezzi per attuarla, senza sopportare alcun costo, sarebbe piuttosto venuta a trovarsi, dal complessivo disegno negoziale, titolare di un porto da gestire per cinquanta anni che non poteva costruire con risorse dirette né pagare in denaro a terzi esecutori, oltre che arricchita di una quota di diritti reali o di godimento sulle opere materiali che lo costituivano, comunque non minimale (il 30% del porto: nella pratica relativa agli immobili è emerso non essere infrequente il rapporto di attribuzione 75% dell'opera futura al costruttore - 25% al proprietario o concessionario dell'area).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

E' erroneo quindi ritenere che possa ipotizzarsi, per conseguenza dello schema negoziale come effettivamente posto in essere, un grave danno per la concessionaria - che si sarebbe trovata l'opera di suo interesse realizzata secondo il suo progetto e pronta per essere gestita nel suo complesso senza esborsi - danno derivante dalla cessione di diritti su beni di cui sarebbe divenuta titolare solo grazie all'opera del costruttore.

Peraltro l'affidamento dei lavori sarebbe rimasto al suo interno, a socio privato della stessa "committente", interessato sia alla pronta realizzazione dell'opera, attraverso cui si sarebbe remunerato subito, sia alla possibilità di successiva gestione della stessa (facendo parte della società mista che avrebbe gestito il porto ritraendone auspicabilmente utili). Il che creava una doppia tutelante coincidenza di interessi⁴⁵.

Correlatamente, sostenere che il costruttore abbia ottenuto dal quadro negoziale un "vantaggio ingiusto", non può essere frutto di un giudizio obiettivo sulla situazione.

Va infatti subito evidenziato come l'"ingiusto vantaggio patrimoniale" con altrui grave danno che avrebbe mosso quale scopo tutti i soggetti imputati dell'abuso d'ufficio (perseguito anche quale ingiusto profitto nella truffa sub B), viene identificato nel corrispettivo per la Acquamare srl che si assume essere stato di 338.058.000 euro a fronte di costi per euro 77.475.000⁴⁶. Orbene, può del tutto prescindere in questa sede dall'analitica disamina della veridicità dei dati addotti, su cui l'accusa ha svolto diffuse e complesse indagini di tipo tecnico estimativo riferite in dibattimento dai consulenti Gennaro, Negri e Maestri. I dati appaiono invero irrilevanti: il profitto che il socio privato costruttore avrebbe tratto da parte sua per la fornitura del porto mediante la commercializzazione dei diritti disponibili avrebbe remunerato il suo rischio di impresa (ed era ciò che unicamente lo muoveva ad assumersi gli obblighi onerosi previsti dalla concessione, dalla Convenzione Urbanistica, dai contratti privatistici con la Concessionaria). E' connaturato al concetto stesso di impresa commerciale quello della massimizzazione del profitto con la minima spesa, né nei contratti privati è censurabile giuridicamente, di per sé, la ritrazione di un profitto elevato da un'operazione commerciale per una delle parti (per vero all'epoca del contratto il profitto era solo sperato, dipendendo dalla futura risposta del mercato). Né la legge impediva o calmierava l'utile d'impresa nell'opera di realizzazione di un porto turistico, passibile di essere realizzato in regime di mera concessione di area demaniale.

⁴⁵ Si è già trattato nella parte storico-introductiva delle garanzie "di fatto" connaturate allo schema contrattuale, oltre che di quelle concesse dalla costruttrice privata alla Porto di Imperia e alla cordata di Banche finanziatrici (fideiussioni della Società Antica Pia Acqua Marcia, ipoteca sulle opere costruende).

⁴⁶ Il profitto che Acquamare avrebbe realmente conseguito dall'operazione viene in realtà indicato in modo differente sub capo B, dove si indicano costi di costruzione pari a 22.836.272,54 al 1.8.2011.

Diverso sarebbe il piano della cattiva esecuzione dell'opera dovuto al risparmio di costi (peraltro i due fatti non necessariamente si pongono in rapporto di consequenzialità diretta), ciò che renderebbe il profitto a conti fatti ingiustificato a fronte della non corretta esecuzione della prestazione in favore della concessionaria, e che potrebbe porre problemi di mancato rispetto del progetto definitivo assentito, ciò che tuttavia non è neppure assunto nell'imputazione; sebbene l'argomento sia stato ricorrentemente ventilato nel corso dell'istruttoria, esso non costituisce oggetto di questo giudizio.

Né può accogliersi la suggestiva asserzione accusatoria secondo cui il corrispettivo sarebbe "lievitato" da 160 milioni a 209 milioni (pur indicando la concessione dell'opera un costo di 80 milioni) poi permutato nel 70% dei diritti sull'opera aventi il valore (occultato) di 338 milioni ed oltre, dal momento che, come si è diffusamente illustrato, il corrispettivo della prestazione era fissato del tutto a prescindere dai valori monetari dell'opera come indicati nei PEF allegati ai progetti definitivi, così come dai valori fissati a fine di compensazione nei contratti (l'accordo con la *partner* del gruppo Acqua Pia Antica Marcia fu raggiunto già nel 2005, epoca della Promessa Unilaterale, precedentemente rispetto alla richiesta di variante e ai contratti con indicazione dei corrispettivi). Il corrispettivo, per contratto, consisteva esclusivamente in una quota parte delle opere (intesa come diritti reali o di godimento sulle stesse), facilmente apprezzabile (in termini semplicistici: il 70% del porto progettato), monetizzabili solo successivamente da parte della costruttrice senza vincoli se non quelli fissati dalla cornice della concessione, a suo rischio o a suo vantaggio. Ciò a dire che la remunerazione della Acquamare era, nello schema negoziale, del tutto svincolata dal valore dichiarato dell'opera (nei PEF) o delle prestazioni corrispettive (nei contratti), a fronte del fatto che il pagamento avveniva "in natura" e non in denaro, per cui il 70% delle opere in progetto - previamente stabilito dalle parti in modo fisso ed insensibile all'eventuale variazione di costi - restava tale qualunque fosse stato il valore dichiarato delle opere stesse, e che non vi era nesso tra le percentuali stabilite e il valore indicato nel PEF od anche nei contratti, per il fatto che non vi sarebbe stato alcun pagamento in denaro alla costruttrice⁴⁷. Tale forma di corrispettivo come attribuzione di diritti commerciabili era stata il presupposto dell'operazione stessa con partnership del gruppo Acqua Pia Antica Marcia, formalizzata nella Promessa Unilaterale, trattata dalle parti contraenti sin dall'inizio e ampiamente discussa nello stesso Consiglio comunale (cfr. seduta del 27.7.2005 Consiglio comunale, interv. cons. De Bonis citato in nota n. 19) e non trova ostacoli giuridici limitativi della libertà negoziale delle parti contraenti (art. 1322 c.c.).

⁴⁷ Pare superfluo precisare che i valori di 160 milioni e di 209 milioni di euro costituiscono il 100% del "valore" attribuito alle reciproche prestazioni, e non comunque il 70% del valore stesso in ipotesi attribuito come corrispettivo alla costruttrice. In ogni caso nessun rilievo dovevano avere né ebbero tali valori nella determinazione concreta della remunerazione di Acquamare: come si è visto, i valori nominali attribuiti all'opera, così come quelli indicati nel PEF, a livello negoziale rilevano invece esclusivamente ai fini della fatturazione reciproca finalizzata alla compensazione totale senza conguaglio, fatturazione necessaria per la contabilizzazione ed a fini fiscali.

Del tutto indifferente era alla Porto di Imperia, secondo lo schema contrattuale, pure il prezzo di vendita o cessione sul mercato da parte della costruttrice della sua quota parte dei diritti temporanei sul porto, successivamente conseguito, così come il costo dalla stessa sopportato per la costruzione; in altre parole, il delta di profitto dalla stessa ritraibile dall'operazione, che restava elemento aleatorio del contratto. Quello che sarebbe stato il valore concreto della percentuale attribuita, dopo la commercializzazione sul mercato (e così l'eventualità che l'affare si presentasse particolarmente conveniente per la parte remunerata con una buona percentuale di diritti), era dunque dato futuro incerto non incidente sulla determinazione delle percentuali. Esso non può venire addebitato ex post, per inficiare retroattivamente un accordo negoziale legittimo. Anzi, a ben guardare, un alto margine di profitto derivante dalla cessione dei diritti sull'opera poteva essere auspicabile anche per la proponente già in fase di trattativa, rendendo più appetibile l'operazione commerciale ad un imprenditore privato e consentendo finalmente il reperimento di un costruttore che sperasse di essere vantaggiosamente remunerato e che fornisse il porto da gestire per i successivi cinquanta anni.

Come si è visto, la volontà delle parti si formò con riferimento alla percentuale di diritti sull'opera da attribuirsi (in cambio della consegna dell'opera), il cui valore monetario sarebbe stato poi determinato dalla risposta del mercato, con alea intrinseca accettata dalle parti. Appare pure non influente sulla determinazione contrattuale del corrispettivo in percentuali di diritti sull'opera l'indicazione dei valori contabili di scambio convenzionalmente attribuiti alle reciproche prestazioni collegate e compensati integralmente con fatture identiche e reciproche, secondo lo schema ampiamente illustrato. Alla luce dell'istruttoria, come già evidenziato, appare plausibile la spiegazione resa dall'imputato Degl'Innocenti su come furono determinati tali valori.

Si leggano le dichiarazioni di quest'ultimo, p. 41 e ss. trascrizione ud. 22.10.2013: *“Allora, il contratto sostanzialmente che legava..., il contratto all'accordo quadro, che al Porto di Imperia è sostanzialmente una permuta a tutti gli effetti. Perché l'accordo Base, sostanzialmente determinava..., l'Acquamare sostiene tutti gli Oneri in cambio degli ottenimento del 70% dei diritti di godimento delle opere a terra, e delle opere a mare. Purtroppo questo contratto di permuta ha delle difficoltà oggettive nella rappresentazione poi degli aspetti contabili e fiscali. Perché sostanzialmente dal punto di vista contabile e fiscale ci troviamo di fronte a due situazioni completamente diverse. Ci troviamo di fronte ad un contratto di appalto ed a un acquisto di diritti di godimento di durata ultra annuale. Quindi, c'è stato un problema di andare a determinare il valore a cui assoggettare dal punto di vista sia delle imposte dirette che indirette l'appalto, e da cui andare ad assoggettare l'acquisto dei diritti di godimento. A questo punto c'è stato il problema di determinare il 'valore normale' del bene, nel rispetto della normativa, dell'articolo 12 del*

D.P.R. 633/72⁴⁸. Quando non c'è un valore contrattualmente ben definito bisogna applicare il criterio che è la determinazione..., bisogna applicare a questo contratto il valore normale del bene. E quindi, è nella prima fase dei 160 milioni che è stato fatto. È stato preso il piano dei costi..., il budget dei costi che era stato sottoposto al sistema bancario, da parte dell'ufficio tecnico, e sottoposto al vaglio della Advisor tecnico incaricato dal sistema bancario, la... (parola non chiara).. Industry (Rina Industry, ndr) che sostanzialmente valutava i costi di costruzione..., logicamente per costi di costruzioni non si intende soltanto i costi di realizzazioni delle opere, ma si intende i costi di redazione delle opere..., le opere di urbanizzazione. I professionisti, gli oneri assicurativi, e tutto quello che attiene alla realizzazione del cantiere. Posto che la Acquamare si era impegnata a realizzare tutti i lavori senza alcun onere a carico del Porto di Imperia. Questo progetto..., questo budget di costi rappresentava 146.000.000,00 circa; quest'importo è anche ben evidenziato nel contratto di finanziamento che è stato sottoscritto nel dicembre 2006. E quindi, sostanzialmente bisognava rappresentare il valore normale partendo dal fatto che i costi che l'Acquamare si apprestava a sostenere per quel cantiere erano 146 milioni. Ed è stato determinato il valore normale in un importo pari a 160; perché il valore normale deve comprendere anche una remunerazione del capitale investito, ed un utile dell'impresa. Questo è quindi l'approccio al primo contratto di appalto di 160 milioni di euro. Nella fase successiva... Pubblico Ministero - Poi bisognava dare un valore anche ai diritti? Imputato, Degl'Innocenti Stefano - Il valore dei diritti è conseguente a questo valore normale dell'appalto. Perché abbiamo determinato in 160 il valore dell'appalto, e conseguentemente posto che si trattava di un contratto di permuta i 160 rappresentava il costo di acquisto dei diritti di godimento.”.

L'imputato ha spiegato l'aggiornamento del 'valore normale' delle prestazioni sino a 209 milioni di euro avvenuto nel 2009 in connessione con l'approvazione della Variante: “Quando nel 2009, credo c'è stata..., ad aprile 2009, sostanzialmente, è firmato quel documento, è stata fatta la variazione è perché l'Ufficio tecnico mi ha segnalato che i costi non erano più rappresentativi in quei 146 milioni di euro, ma in seguito alla Variante i

⁴⁸ Si vedano gli artt. 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento) e 13 DPR 633/72: 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (omissis) 2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: (omissis) d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse. Cfr. anche il successivo art. 14: “(Determinazione della base imponibile) (omissis) 3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. 4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa. ”

costi erano maggiori. Mi sono fatto consegnare..., ho chiesto se la Arina (Rina, ndr), il soggetto advisor tecnico al sistema bancario avesse verificato la congruità di questi costi. Mi sono stati consegnati i rapporti da parte della Arina (Rina) Industry che sostanzialmente confermavano che l'aumento dei costi c'era. Ed a questo punto il valore normale del bene non poteva più essere 160 milioni, altrimenti avrei dovuto ricalcolare i redditi degli anni successivi determinando una perdita, e questo non sarebbe bene all'Agenzia delle Entrate, mi avrebbe esposto ad una verifica fiscale. Perché di fatto avrei mantenuto un contratto a 160 milioni con i costi che avrebbero superato i 160 milioni. E quindi, avrei chiuso il reddito economico in perdita. Quindi, è stato necessario adeguare il valore dell'appalto al valore normale del bene. Che è stato rideterminato in 209.000.000,00" (trascr. pp. 43-53 ud. 22.10.2013)⁴⁹.

A prescindere dall'analisi della correttezza contabile e fiscale del procedimento adottato dall'imputato, che non compete in questa sede, è comunque emerso come fatto vero e dirimente che i valori delle prestazioni dedotte nello schema contrattuale siano stati apposti solo dopo la formazione dell'accordo sul corrispettivo, come detto, prefissato nella percentuale di diritti del 70%, e che sullo stesso non abbiano inciso. Può peraltro ritenersi plausibile che la base di partenza utilizzata per stabilire il "valore" in senso "normale" di un'operazione commerciale così articolata fosse proprio quello individuato dalla consulente del pool di banche Rina Industry ai fini di stanziare l'importo del mutuo (la mutuataria doveva quantomeno rientrare di tale importo, restituendolo alle banche, perché l'operazione fosse in equilibrio economico, e questo era il primo immediato ed effettivo costo dell'operazione). In ogni caso una erronea o maliziosa indicazione del "valore normale" delle corrispettive prestazioni nei contratti ad opera del socio operativo potrebbe costituire profili di responsabilità diversi da quelli oggetto di giudizio.

Inoltre va osservato che il ritocco dei contratti all'importo di 209 milioni non causò alla Porto di Imperia alcun danno. Anzi, a ben vedere, non è priva di logica l'affermazione dell'imputato Conti secondo cui una tale operazione di "valorizzazione" dell'operazione era conveniente per la stessa Porto di Imperia spa come incremento del suo valore patrimoniale (cfr. esame Conti, trascr. ud. 13.5.2013, p. 66).

L'accusa censura come "vantaggio patrimoniale ingiusto" costitutivo del reato di cui all'art. 323, II co. c.p. anche l'affidamento in sé dell'opera in assenza di gara, sia al momento della scelta di Acquamare come socia, sia al momento successivo della stipula del contratto di affidamento alla stessa dell'esecuzione delle opere.

Trattandosi di reato di evento, sotto il primo profilo andrebbe offerta la prova che l'affidamento dell'opera costituisca in sé un astratto vantaggio patrimoniale. Il che non è scontato, trattandosi di un contratto che prevedeva un poderoso sforzo operativo ed economico (non solo i costi di costruzione, ma anche il milionario investimento iniziale per

⁴⁹ Cfr. nota 33 in merito al contenuto della Variante al progetto definitivo.

il solo ingresso nella società concessionaria), ed il cui corrispettivo non era predeterminato in misura certa, ma si sarebbe concretizzato in dipendenza dalle capacità commerciali del contraente costruttore e dalla congiuntura del mercato immobiliare, secondo fattori non del tutto prevedibili al momento dell'accordo⁵⁰. Per il rischio dell'impresa, come emerso dall'istruttoria, nessun altro degli imprenditori contattati aveva dimostrato interesse all'operazione porto di Imperia. Perde l'ombra sospetta che potrebbe apparire *prima facie*, dunque, il fatto che la Porto di Imperia attribui la costruzione del porto con la stipula di contratti a trattativa privata. In assenza di controinteressati, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, quella strada non fu scelta come via preferenziale per avvantaggiare Acquamare a scapito di altri concorrenti.

In ogni caso e per completezza, neppure può ritenersi assunto che la procedura in parte privatistica seguita dagli imputati per l'operazione imprenditoriale di realizzazione del porto sia stata illegittima. E neppure, ovviamente, che tale illegittimità – incerta ed anzi da escludersi, come si dirà – fosse chiara alla mente dei contraenti, in particolare dei soggetti imputati quali *intraanei* al reato.

Il problema che si pone, sulla base dell'imputazione, è se l'attività imprenditoriale della Porto di Imperia spa trovasse limiti nella disciplina nazionale, anche di derivazione comunitaria, regolatrice dell'attività della pubblica amministrazione, e se tali limiti siano stati violati in qualche fase dell'impresa di costruzione del porto (non ci si limita sotto questo aspetto all'analisi delle norme che si assumono violate al capo A).

Secondo l'accusa, illecita fu già la procedura di ingresso della Acquamare srl nella società a partecipazione mista. Esclusa però, come già detto, l'esistenza di un accordo illecito di tipo preferenziale con la società designata sfociato nella stipula di un contratto iniquo – in termini di corrispettivo eccessivamente vantaggioso e di danno ingiusto alla committente – con la pretermissione di concorrenti, neppure si scorgono altri profili di illegittimità negli atti giuridici in questione.

Al momento dell'ingresso di Acquamare srl nella Porto di Imperia spa non trova infatti applicazione la disciplina di settore relativa alle società miste deputate alla gestione di servizi pubblici locali, richiamata nell'imputazione (o altrimenti individuabile).

E' vero che vale la regola della necessità di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato in una società mista che venga costituita "per l'affidamento di un servizio pubblico locale", regola rafforzata dalle recenti modifiche legislative recettive del diritto comunitario. Nella fattispecie tuttavia, pur trattandosi di società con partecipazione del Comune, la società non doveva sottostare a procedure di evidenza pubblica stabilite da

⁵⁰ Nei casi, ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità, relativi ad abuso d'ufficio commesso con l'attribuzione di concessione in via preferenziale, si tratta perlopiù di concessioni di sola 'gestione', dove il vantaggio patrimoniale è diretto ed immediato.

norme nazionali o di derivazione comunitaria selettive del nuovo socio nella Porto di Imperia (tale ingresso era auspicato sin dalla prima delibera consiglio comunale del 11.12.1991 sul tema del porto, riportata nell'incipit della motivazione), in quanto non era individuata quale affidataria diretta di un servizio pubblico secondo la disciplina del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000, come modif.).

La società mista, costituita molti anni prima (febbraio 1992), concorreva al rilascio della concessione secondo il decreto 509/97 (cd. Burlando) al pari di un qualsiasi altro soggetto, senza titoli preferenziali. L'imputazione sembra obliterare che per il soddisfacimento dell'interesse collettivo al servizio del porto turistico il conferimento della titolarità del servizio avveniva, secondo la disciplina speciale emanata per la materia dei porti turistici, attraverso il rilascio di una concessione-contratto di costruzione e gestione, con l'iter procedimentalizzato dal decreto Burlando (che prevedeva sue forme di pubblicità, ritenute adeguate dal legislatore dell'epoca), disciplina speciale che consentiva la possibilità della concessione a qualsiasi soggetto richiedente, pubblico o privato, con obbligo di pagamento di canone e senza previsione di ingerenza pubblica sulla natura e composizione dello stesso, senza vincoli in merito alle modalità di esecuzione dell'opera che non fossero quelli della concessione demaniale. Peraltro, la Porto di Imperia spa si era costituita quale società per azioni diversi anni prima dell'entrata in vigore delle norme contestate (artt. 113 e 116 d.lgs. 267/2000), senza che il socio privato (di maggioranza) Lombimperla srl fosse stato all'epoca individuato con qualche forma di gara, posto che anzi essa nasceva su proposta del socio privato stesso (cfr. Del. Cons. Com. 169 dell'11.12.1991, testualmente riportata nell'incipit della motivazione) e non veniva costituita allo scopo né aveva per oggetto sociale la gestione di servizi pubblici, come pure era previsto dalla disciplina degli enti locali all'epoca vigente, ma attività varie, commerciali e turistiche, sebbene anche di interesse pubblico.

Non corretto è dunque il richiamo, svolto nell'imputazione, alla disciplina che impone l'evidenza pubblica per la scelta del socio privato di una società mista *deputata alla gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica*, come previsto dal TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplina che ha teso ad incrementare l'*outsourcing* di servizi pubblici da parte degli enti locali (d.lgs. 267/2000, in particolare l'imputazione richiama gli artt. 113 co. 5 e 116; cfr. anche d.p.r. 533/1996). Tale disciplina prescrive, a tutela della concorrenza, l'evidenza pubblica cd. "selettiva" in stretta connessione con il conferimento diretto da parte dell'ente locale della titolarità di un servizio pubblico di rilievo economico; essa non è prevista per le società di diritto comune in cui partecipino un ente pubblico in termini assoluti.

Neppure dovevano trovare applicazione le regole fondanti l'obbligo di procedura pubblica selettiva del socio di cui al d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) o di cui alla l. 109/94 (Legge quadro appalti pubblici) (artt. 2 co. 2 lett. b l. 109/94 e 1 co. 2 d.lgs. 163/2006): si è visto che nella fattispecie l'opera, sia pure di interesse pubblico, veniva ad

essere realizzata su iniziativa del richiedente la concessione demaniale marittima, pubblico o privato che fosse, senza limiti in tal senso; non si trattava invece dell'affidamento di un'opera pubblica ad iniziativa della pubblica amministrazione ad una società sua partecipata, costituita allo scopo, che avrebbe sì imposto la necessità della sua formazione secondo regole che tutelassero ab origine la più ampia, paritaria e trasparente partecipazione del mercato in tale fase iniziale del procedimento.

La società per azioni in questione - partecipata dall'ente locale in misura minoritaria nell'esercizio della propria capacità generale negoziale di diritto privato, come si evince dalla lettura dei verbali delle delibere comunali citate nella parte introduttiva - priva della titolarità di una posizione preferenziale e in posizione di mero interesse legittimo quale richiedente la concessione al pari di chiunque altro, operò dunque legittimamente secondo le regole del diritto comune al momento delle sue attività di modifica della composizione societaria, peraltro con la compartecipazione consenziente del Comune.

Si noti poi che in quella fase dell'operazione (prima del rilascio della concessione) gli imputati di abuso d'ufficio esponenti della Porto di Imperia spa, oltre a non potersi qualificare come pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. per mancanza di investitura propria o dell'ente rispetto ad una funzione amministrativa, neppure possono dirsi "incaricati di pubblico servizio" tenuti al rispetto di norme a pena di commissione del contestato abuso d'ufficio, essendo solo dirigenti di una società per azioni neppure ancora concessionaria, in attesa di risposta dall'ente pubblico locale titolare del potere concessorio, di talché un'eventuale violazione di legge non integrerebbe il reato proprio di cui all'art. 323 c.p..

Va poi escluso che l'eventuale irregolarità della procedura di rilascio della concessione alla Porto di Imperia spa, per assenza di gara dopo la presentazione dell'istanza (gara che non è prevista, in aggiunta alla pubblicità dell'istanza, dal decreto Burlando, quando non vi siano concorrenti, ma che è stata ritenuta regola per l'amministrazione locale di derivazione comunitaria in una deliberazione della Corte dei Conti, la n. 5 del 14.4.2005) possa addebitarsi agli esponenti di Porto di Imperia o ancor più della Acquamare, odierni imputati, piuttosto che invece all'ente concessore titolare del procedimento.

Ci si deve ancora interrogare, alla luce delle contestazioni sub A, per esaustività, se successivamente, in quanto concessionaria di un'opera di interesse pubblico quale la costruzione e gestione del porto turistico di Imperia, la società ed i suoi vertici dovessero poi agire, nella contrattazione, secondo la disciplina speciale pubblicistica dei contratti pubblici, cui sono tenuti gli "organismi di diritto pubblico".

Viene in rilievo, quindi, stabilire se la società di diritto privato Porto di Imperia fosse, per sua natura, organismo di diritto pubblico secondo un'analisi strutturale dell'ente sostanzialistica, contestualmente valutandosi se, sotto un profilo operativo-funzionale, la società dovesse agire secondo la disciplina pubblicistica nel momento successivo all'ottenimento della concessione nella stipula dei suoi contratti, in difetto di previsioni in tal senso del decreto Burlando e nel silenzio della concessione. In particolare deve

appurarsi se nella stipula del contratto di subaffidamento dell'opera fosse tenuta all'osservanza della disciplina sui contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), entrato in vigore nel luglio 2006 (tra la stipula dell'accordo quadro del 2005 e quella dei tre contratti 12.2.2007)⁵¹.

Come visto, la Porto di Imperia spa fu costituita come società per azioni il 17.2.1992 tra il Comune di Imperia, socio al 48%, e la Lombimperia srl, al 52%. I patti parasociali approvati dal Comune con del. 9 del 30.1.1992 contestualmente allo Statuto e stipulati a tempo indeterminato consentivano al comune di controllare la politica di impresa, in particolare attraverso la nomina di Presidente e Vicepresidente del CdA. Nel 2001, dopo una cessione parziale del pacchetto privato, fu Imperia Sviluppo srl a trovarsi socia al 52% del Comune. Il 27.7.2005 il Consiglio Comunale, all'esito di una lunga seduta di discussione, nell'ambito dei suoi poteri decisorii di indirizzo politico e secondo le regole di espressione della volontà dell'organo, considerò come *"l'evolversi della situazione societaria e le prospettive d'azione futura"* concorressero a *"manifestare l'opportunità"* di *"azzerare"* il contenuto dei patti parasociali vigenti da lungo tempo; in tal senso fu emanata in tale data la delibera n. 56 con cui il Comune di fatto rinunciò al controllo di indirizzo della società Porto di Imperia, recedendo dai patti parasociali, dando mandato ai suoi rappresentanti nel CdA della società mista di votare a favore dell'ingresso del nuovo socio Acquamare spa attraverso l'aumento di capitale dedicato (previa rinuncia alla prelazione nella cessione di quote strumentale all'ingresso).

Con gli strumenti giuridici privatistici di cui agli artt. 2438-2441 c. 5 cc., ossia con un aumento di capitale dedicato con rinuncia al diritto di opzione, come detto, la società si trovò composta quindi dal Comune di Imperia, da Imperia Sviluppo srl e da Acquamare srl in pari quota, senza prerogative di controllo convenzionalmente attribuite all'ente pubblico. Strutturalmente, dunque, se da un punto di vista formale nessun dubbio vi è sul fatto che la società fosse una società di capitali di diritto privato con partecipazione minoritaria del Comune, neppure possono individuarsi nella Porto di Imperia spa quegli indici sostanziali di riconoscibilità esterna dei soggetti di diritto pubblico o di quegli "organismi di diritto pubblico" cui fa riferimento la nozione di derivazione comunitaria recepita dal nostro ordinamento, ovvero: la maggioranza di capitale pubblico, o almeno l'influenza dominante

⁵¹ Ancor prima, si poneva in questione l'eventuale l'applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) e b) l. 109/94 che imponevano la contrattazione ad evidenza pubblica per gli "organismi di diritto pubblico, definiti dall'art. 2 comma 7 l. cit.: "qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti".

del socio pubblico sulla gestione, nonchè l'oggetto sociale non commerciale ed industriale e specificamente volto a bisogni di interesse generale⁵².

La società, partecipata al 66% da imprenditori privati interessati allo sfruttamento commerciale del porto turistico, la cui attività operativa non fu finanziata con fondi pubblici, e non controllata, neppure in forza di patti parasociali (risolti, come visto), dall'ente pubblico, da quest'ultimo ottenne una concessione per la costruzione e gestione del porto, ai sensi del già analizzato decreto Burlando, in tal senso sottostando alla disciplina specificamente emanata per le concessioni di costruzione e gestione dei porti turistici, al pari di qualsiasi altro soggetto controinteressato, anche privato, senza alcun titolo di preferenza.

Una volta ottenuta la concessione-contratto relativa all'area demaniale, la società affidò dunque l'esecuzione dell'opera ad uno dei suoi soci interni, la Acquamare spa, come la convenzione concessoria le permetteva (art. 9.3 reg. CDM: "*Resta in capo alla*

⁵² Cfr. Cass., SS.UU. Penali, sent. n. 6773 del 24.10.2013 emessa nell'ambito di codesto procedimento su ricorso da parte del Procuratore della Rep. Presso il Trib. di Imperia avverso l'ordinanza di rigetto del Trib. Imperia della richiesta di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di immobili di Bellavista Caltagirone, che pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha affermato, quanto alla invocata natura di ente pubblico della Porto di Imperia spa *ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 c.p. quale persona offesa dal reato*, pur senza risolvere nel merito la questione: "*ritiene la Corte che in realtà, per un corretto esame della questione, non si potrebbe prescindere dal considerare che, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, la natura pubblica o privata di un ente non risulti chiaramente dalla legge o non sia convalidata da una lunga tradizione giuridica, dovrebbe essere risolto preliminarmente il problema degli "indici di riconoscimento" della natura pubblica di un ente, variamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. (omissis) Orbene la soluzione di questo problema dovrebbe interessare gli arresti della Corte Cost. sul punto, gli indirizzi emessi in sede di normazione comunitaria, la normazione delle "privatizzazioni" di cui alla legge n. 359 del 1998, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, oltre che della Corte di Cass. civile e penale, per verificare la possibilità di superare le distinzioni esistenti nelle singole realtà nazionali, attraverso l'elaborazione di una nozione di "organismo di diritto pubblico" che faccia leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale, anche in base agli interventi della Corte di giustizia, in ipotesi riconducibili alla questione che qui interessa, sotto il profilo del possesso della personalità giuridica, di diritto pubblico o privato, della presenza di elementi, alternativi tra loro, che facciano ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico e che l'istituzione della persona giuridica soddisfi specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. In sostanza occorrerebbe aver riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la p.a., caratterizzato dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività ... (omissis). Ciò comporterebbe la necessità di verificare se l'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico, integri una relazione incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico con l'attribuzione della conseguente responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agirebbe per le finalità proprie di quest'ultima. In ogni caso dovrebbe essere analizzata anche la questione concernente la compatibilità di tale operazione ermeneutica con il principio di legalità.*"

Concessionaria la responsabilità delle scelte in ordine alle modalità di esecuzione delle opere previste dalla concessione e restano direttamente a carico della Concessionaria ..tutti gli obblighi...”), con contratto di diritto privato. Essa non poteva essere considerata organismo di diritto pubblico tenuto per tale ragione all’applicazione della disciplina dei contratti pubblici al momento dell’affidamento dell’opera, secondo i criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza⁵³.

Neppure il decreto Burlando, vigente ed applicabile per la concessione in esame, prescriveva alcunchè, in virtù dell’interesse pubblico dell’opera, in senso limitativo della


⁵³ Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 07.10.2008 n. 24722 sulla Viareggio Porto spa, che si sofferma sui caratteri che deve possedere una società di diritto privato per essere considerata come un organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina comunitaria prevista per le procedure ad evidenza pubblica.

Le SS.UU. Civili, preliminarmente, ricordano che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento (art. 2 l. 109/94 ed art. 2 del D.Lgs. n. 157/95, così come mod. art. 2, comma 1, d.lgs 65/2000), deve intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente: 1. dotato di personalità giuridica; 2. sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi; 3. istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. Invero, la definizione è stata, per così dire, positivamente affermata dall’art. 3, comma 26, d.lgs 163/2006 e s.m.i che recita: “L’ *organismo di diritto pubblico* è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”

Nel caso della Viareggio Porto spa, i giudici specificano che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico, pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 15 maggio 2003, in causa C-214/2000), in quanto ciò che rileva non è la veste giuridica (formale) bensì l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere. Sicché, ha natura di organismo di diritto pubblico e, come tale, è tenuto ad applicare le regole previste per le procedure ad evidenza pubblica, la s.p.a. Viareggio Porto, società per azioni interamente controllata dal Comune di Viareggio, risultata aggiudicatrice all’esito di gara pubblica indetta ai sensi del Dpr 509/97 della concessione di ampliamento e ammodernamento del porto. Hanno, infatti, osservato le SS.UU. che, essendo la S.p.a. Viareggio Porto una società per azioni interamente controllata dal Comune di Viareggio, sussistono i primi due requisiti della personalità giuridica e della dominanza pubblica; per quanto riguarda il terzo requisito - ente istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale - , è stato rilevato che la Viareggio Porto assicura l’espletamento di alcuni pubblici servizi, gestendo *una serie di attività anche di rilevante interesse per il Comune di Viareggio e che in parte possono essere ricondotte ad un servizio pubblico locale, che in altra parte sussistono invece in attività d’impresa che non assumono nessuna considerazione specifica in tal senso e che in altra parte ancora sono svolte nell’esclusivo interesse del Comune e qualificerebbero la Viareggio Porto quale “organismo strumentale” del primo, secondo una nozione elaborata dal diritto comunitario*. Pertanto, non è necessario che l’impresa tenda a soddisfare determinati bisogni (pubblici) in via esclusiva, ben potendo coesistere sia l’aspetto pubblicistico sia quello privatistico. In considerazione di ciò, era sussistente nel caso *de quo* anche il terzo requisito della costituzione della società per il soddisfacimento d’interessi pubblici.

contrattazione (cfr. artt. 6 e 7 in particolare), trattandosi di disciplina ispirata a principi di celerità e snellezza (cfr. ad es. art. 1 co. 3) destinata a “chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo... allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto” (art. 3)⁵⁴ e dunque prevedendo anche la possibilità della realizzazione dell’opera di interesse collettivo ad opera di privati, con modalità privatistiche, senza prescrizioni di sorta in ordine alle modalità di esecuzione dell’opera che non fossero quella del rispetto del progetto approvato, su cui vigilava la Commissione di vigilanza e collaudo (art. 8) a presidio dell’interesse pubblico all’opera. Neppure le norme del codice della navigazione, laddove applicabili, rilevano sul punto.

⁵⁴ Il citato d.P.R. n. 509/1997, cd. decreto Burlando, che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione dei porti turistici, si limita a prevedere che sia soggetta al regime della l. 109/1994, ossia delle opere pubbliche, la redazione del progetto definitivo del porto turistico (art. 6), e prevede la vigilanza e il collaudo pubblici sull’esecuzione del porto turistico (art. 8.2) senza ulteriori prescrizioni di impronta pubblicistica. La realizzazione di un porto turistico, per legge, non costituisce opera pubblica che l’ente locale ‘affidi’ in costruzione, ma opera di interesse pubblico che un soggetto richieda e sia autorizzato a realizzare. Anche l’imprenditore P. Vitelli, come è emerso dalle sue stesse dichiarazioni, aveva d’altra parte realizzato il vicino porto senza nessuna gara pubblica per l’affidamento dei lavori (aveva indetto anzi una gara informale privata per cercare un costruttore cui subappaltare). Non si nasconde che la commistione tra interesse pubblico e ricorso ai capitali privati con procedure snelle (decreto burlando) possa creare momenti equivoci (quantomeno prima del Codice contratti pubblici e dell’art. 153 che ha previsto e disciplinato il cd. *project financing*); tuttavia il rilascio della concessione alla Porto di Imperia spa costituì esercizio della discrezionalità amministrativa, non sindacabile nella presente sede.



Né la natura sostanziale della società⁵⁵, dunque, né la natura dell'opera come disciplinata dalla legge, imponevano alla Porto di Imperia spa dei limiti alla contrattazione per l'affidamento della costruzione dell'opera. Si badi peraltro che le opere costruite, pur di interesse collettivo, hanno un regime peculiare, essendo prevista nella concessione demaniale (art. 9.2) la titolarità e disponibilità separata delle stesse in capo alla concessionaria, seppure a termine (e la facoltà per il Demanio, al termine della concessione, di incamerarle in via eventuale o disporre la rimozione, riprendendo vigore il principio dell'accessione).

Trovando piena ed esaustiva applicazione il decreto Burlando per la realizzazione dell'opera in questione mediante concessione, deve pure escludersi che residui nel caso di specie un qualche spazio di applicazione delle ulteriori norme contestate come oggetto di violazione al capo A, ovvero quelle di cui agli artt. 161 e ss. Codice contratti pubblici (capo IV, Titolo III, Parte II: Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) o ancor più del d.lgs. 190/2002, art. 10, che costituisce disciplina specifica del settore della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi che trova applicazione nel caso in cui la pubblica amministrazione proceda con l'"affidamento unitario a contraente generale" all'esito di gara, sistema peraltro alternativo a quello della concessione di costruzione e gestione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. citato (ora art. 173 codice appalti). Il richiamo alla necessità di scelta del contraente generale tramite evidenza pubblica è evidentemente fuori luogo nel caso di specie e frutto di confusione tra la figura del contraente generale diretto affidatario dell'opera da parte della p.a. aggiudicatrice, che

⁵⁵ Deve evidenziarsi come la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 21.9-30.10.2012, rel. Fiandanese, su ricorso di Bellavista Caltagirone contro l'ordinanza del Tribunale di Genova 23.3.2012 che aveva confermato l'ordinanza 2.3.2012 applicativa della custodia cautelare da parte del GIP Tribunale di Imperia, soffermandosi sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 640, II co., n.1 c.p., per essere la Porto di Imperia spa "ente pubblico" ai sensi della citata norma, premesso che l'aggravante doveva ritenersi comunque configurabile per la contestazione di un danno al Demanio, dopo aver espresso i già richiamati principi di individuazione degli "indici di riconoscimento" dell'organismo di diritto pubblico, richiamata peraltro la appena citata sentenza SS.UU. Civ. 2722/2008, concludeva in senso positivo sulla questione, sui presupposti, in realtà errati in fatto, che: "..la Porto di Imperia spa certamente è stata istituita per soddisfare "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e, come il PM richiedente la misura cautelare e l'ordinanza impugnata hanno posto in evidenza, è una società mista partecipata al 48% dal Comune di Imperia, nella quale è previsto che l'ente legale nomini il Presidente e il Vicepresidente ed eserciti i propri poteri pubblicistici di vigilanza e controllo attraverso un'apposita commissione". Si è visto invece che non si trattava di società costituita per essere deputata a servizi pubblici dati in affidamento dalla P.A. e che, nel periodo che interessa di stipula dei contratti relativi all'affidamento del Porto, dopo il luglio 2005, la partecipazione del Comune era pari al 33% del pacchetto azionario ed erano venuti meno i patti parasociali con esclusione di ogni controllo pubblico sulla gestione della società o di influenza dominante con la nomina degli organi di vertice (cfr. art. 33 Statuto 20.12.2005, già citato nella parte introduttiva); altro essendo il controllo sulla costruzione del porto da parte di un'apposita commissione pubblica.

subappalti a terzi (figura introdotta per la prima volta dalla l. 443/2001), e il cd. “*general contractor*” di diritto privato – figura di derivazione anglosassone che ha ispirato anche la riforma dei contratti pubblici - che fu scelto dalla concessionaria in seno alla sua compagine, una volta ottenuta la concessione con libertà di forma di esecuzione dell’opera, con un contratto atipico privato di affidamento delle opere “chiavi in mano” con obbligazione di risultato, assunzione del rischio e dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera con mezzi privati.

Va anche evidenziato che l’affidamento dei lavori è stato fatto non rivolgendosi al mercato ma a socio interno alla concessionaria, ritenuto dotato delle capacità tecniche e imprenditoriali, così come originariamente previsto dai primi accordi costitutivi della società imperiese cui partecipò il Comune (del. 140 Cons. Com. del 21.12.1993, prod. difesa Caltagirone ud. 22.9.2014, già citata). Era infatti prestabilito che l’affidamento della costruzione fosse dato preferibilmente ad un socio della compagine di Porto di Imperia, come visto, e ciò fu ancora avallato nella concessione stessa (il che lascia emergere il favore dell’amministrazione locale concedente per tale soluzione). Nel momento dell’affidamento dell’esecuzione dunque la Porto di Imperia operò in base ai suoi stessi presupposti costitutivi e legittimata dalla concessione, nel silenzio del laconico art. 8 del Decreto Burlando (“Esecuzione delle Opere”), che non impone una coincidenza necessaria tra il soggetto concessionario e il soggetto esecutore dell’opera, ma solo la soggezione della concessionaria alla Commissione di Vigilanza e collaudo in fase di costruzione.

Si badi poi, ancora dal punto di vista dell’elemento soggettivo, escluso il dolo specifico dell’accordo preferenziale in assenza di aspiranti pretermessi o volto ad un vantaggio (con un connesso danno) ingiusto, che trattandosi di questione interpretativa sul *modus procedendi*, sarebbe comunque scusabile l’eventuale irregolarità procedurale ove si accedesse all’ipotesi che i vertici di una società per azioni per il 66% privata dovessero derogare alle regole generali privatistiche nella contrattazione; è emerso peraltro che i contraenti da ambo le parti fossero stati assicurati da consulenti privati di alto livello, cui si erano rivolti chiedendo pareri professionali circa la legittimità della procedura non pubblicistica seguita nell’affidamento della costruzione⁵⁶.

Gli stessi imprenditori della Porto di Imperia vennero confortati anche dal Direttore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Donato Carlea, che in data 5.9.2006 comunicò la risposta alle osservazioni di un gruppo comunale di minoranza, Giuseppe Zagarella, a quest’ultimo nonché al direttore generale del Comune Paolo Calzia, al presidente del CdA della Porto di Imperia Franco Carli, assicurandoli sulla legittimità della procedura seguita per l’affidamento della costruzione e gestione del porto turistico,

⁵⁶ Cfr. parere pro veritate avv. Tomaso Galletto 19.10.2005 a Porto di Imperia spa, avv. Giovanni Gerbi 6.3.2006 a Porto di Imperia spa, docc. prod. difesa Acqua Pia Antica Marcia e Acquamare ud. 20.12.2012.

salva la necessità di monitoraggio sulle modalità di finanziamento dell'opera volto a vigilare sul fatto che non intervenissero nell'opera contributi pubblici⁵⁷.

Sul punto specifico, resta allo stato un mero sospetto privo di concreti riscontri probatori, l'argomento d'accusa che vi fosse in allora una qualche collusione tra i vertici di Porto di Imperia e il Direttore dell'Autorità di Vigilanza, non potendosi ritenere prova di ciò, di per sé, la lettura a posteriori del fatto che Carlea, due anni dopo, lasciato quell'incarico, accettò di collaborare privatamente come consulente con la società Acqua Tirrena del gruppo di Bellavista Caltagirone per la redazione del capitolato d'appalto in altra operazione (circostanza confermata dal medesimo, p. 69 e ss.). Né è provato che vi sia stata da parte di quest'ultimo compiacenza rispetto all'operazione della Porto di Imperia spa, che lo avrebbe portato in ipotesi ad esprimersi in modo irrituale a titolo personale, senza investire di una delibera formale collegiale l'Autorità di Vigilanza, affrettando alla fine i tempi della risposta del 5.9.2006. Invero erano passati sei mesi dalla presentazione delle osservazioni ed anche il Presidente dell'Autorità Alfredo Rossi Brigante sollecitava la conclusione dell'istruttoria alla relatrice Cirillo, che già a giugno, dopo un incontro di chiarimenti con i vertici di Porto di Imperia, aveva avuto indicazioni dal suo superiore su come redigere il parere di risposta (cfr. teste Cirillo p. 48 e ss. e 53 ud. 8.3.2013; la teste ha anche confermato la prassi di non investire per tutte le pratiche il Consiglio dell'Autorità, in particolare per ragioni di celerità, p. 59). Si noti peraltro che il parere espresso dall'allora Direttore Generale Carlea non ha trovato, per quanto illustrato, smentita dal punto di vista fattuale e giuridico, onde non può ritenersi che un'eventuale compiacenza abbia inciso sulla determinazione della catena causale dei successivi atti e provvedimenti amministrativi in modo ingiusto. Si noti che il successore di Carlea, Maurizio Ivagnes, proseguì nella stessa linea instaurata dal suo predecessore del monitoraggio della mancanza di contributi

⁵⁷ Quanto al parere dell'allora Direttore Generale dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, attuale Provveditore ai Lavori Pubblici per il Lazio, l'Abruzzo e la Campania, esaminato ex art. 210 c.p.p., si precisa che in risposta alla segnalazione di "presunte irregolarità della procedura di approvazione del progetto definitivo del Porto Turistico di Imperia", viste anche le produzioni documentali rese dalla P. Imperia spa e dal Comune, egli affermò la legittimità della procedura di affidamento del porto in corso, sul presupposto che non fosse in questione un "contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, bensì una concessione demaniale per la costruzione e gestione disciplinata dal dpr 509/97 (disciplina speciale) e che la società Porto di Imperia non fosse una società mista destinata alla gestione ed erogazione di servizi pubblici, ma ad attività imprenditoriali nel settore portuale, che si configurava come società di diritto comune, partecipata dall'ente locale nella sua capacità generale di diritto privato. Inoltre l'intervento risultava finanziato dal ricorso al credito privato, senza ulteriori erogazioni di finanziamenti pubblici. In ogni caso, posto che tale ultimo dato appariva dirimente per l'esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui alla l. 109/94, l'allora Direttore dell'AA.VV. sui LL.PP. riteneva opportuno sottoporre a monitoraggio lo sviluppo del procedimento di appalto (per vigilare che gli incrementi eventuali di spesa non ricadessero sulla parte pubblica, con conseguente danno erariale) con richiesta di rapporti trimestrali alla Porto di Imperia spa. Cfr. sul punto la nota sub 21.

pubblici all'opera, senza null'altro rilevare (cfr. sua missiva 7.10.2010, richiamata in nota 21).

In conclusione, sull'accusa di abuso di ufficio aggravato, deve ritenersi che non risultino integrati sotto vari profili gli elementi richiesti dalla fattispecie penale contestata al capo A.

* * * *

Si è dunque chiarito che non vi furono profili di violazioni penalmente rilevanti ex art. 323 c.p. nell'articolata operazione imprenditoriale finalizzata alla realizzazione del nuovo porto turistico di Imperia da parte della Porto di Imperia spa con affidamento dei lavori ad Acquamare srl, partner privata della società. L'operazione si svolse entro i limiti della cornice normativa e fu frutto di una scelta politica dell'amministrazione locale – quella di ricoprire un ruolo di minoranza nella società imprenditrice non investendo denaro nell'operazione quando la stessa si concretizzò – e di una scelta operata nell'esercizio della discrezionalità amministrativa che coinvolse più soggetti pubblici interessati dal procedimento – quella di rilasciare la concessione demaniale marittima per la costruzione e la realizzazione del porto all'imprenditrice Porto di Imperia spa, richiedente ai sensi del decreto Burlando, valutato il progetto presentato e con libertà di subappalto a terzi della costruzione - nella consapevolezza dell'amministrazione locale dell'affidamento dei lavori di costruzione alla Acquamare srl del gruppo di Caltagirone Bellavista (cfr. seduta Cons. Com. 27.7.2005).

Deve pure escludersi, passando all'esame della contestazione mossa al capo B, che nell'operazione i vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia ed i vertici della Porto di Imperia, in concorso tra loro - i secondi mediante omissione del controllo della congruità del corrispettivo - abbiano procurato un ingiusto profitto alla Acquamare ai danni della Porto di Imperia e del Comune stesso o del Demanio, mediante un qualsivoglia raggirò del Comune di Imperia (che emise la delibera n. 56 del 27.7.2005, di assenso all'ingresso della Acquamare nella Porto di Imperia) ovvero della Commissione di Vigilanza e Collaudo (alla quale negavano l'esame della contabilità per nascondere i costi effettivi, che si assumono assai inferiori a quelli dichiarati).

Posto che l'imputazione sussume nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 640 comma II n. 1 c.p. in sostanza l'intera operazione imprenditoriale, si tenterà di estrapolare dalla stessa imputazione, per esaminarli, i profili di condotta che possano rilevare come elementi idonei all'integrazione materiale di una fattispecie penale di truffa contrattuale.

In estrema sintesi, si stigmatizzano come condotte negoziali atte a procurare un ingiusto profitto: l'operazione di ingresso di Acquamare in Porto di Imperia; l'ingresso nel CdA

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'pau' and there is a large, stylized initial 'K' above it.

della Porto di Imperia di Caltagirone e Gotti Lega; la stipula dei contratti collegati 12.2.2007 e il loro aggiornamento 30.4.2009 determinanti il corrispettivo di Acquamare in modo iniquo (Carli, Gandolfo, Conti e Calzia avrebbero omesso di controllarne la congruità). Tali condotte sarebbero state permesse dal raggiro del Comune, a cui sarebbero state occultate le modalità di determinazione del corrispettivo di Acquamare così inducendolo erroneamente ad acconsentire all'operazione societaria di ingresso di Acquamare in Porto di Imperia (mediante aumento di capitale dedicato, rinunciando il Comune alla prelazione sulle quote cedute all'altro socio) e nell'occultare i costi di costruzione reali, inferiori a quelli dichiarati, alla Commissione di Vigilanza, indotta sul punto in errore. Ne sarebbe conseguito un ingiusto profitto per la Acquamare pari alla differenza tra propri ricavi e costi effettivi, ai danni di Porto di Imperia e del socio Comune (*"defraudati delle opere loro legittimamente spettanti"*) ovvero *"dato dallo squilibrio di prezzo in astratto e dallo scarto in concreto tra quanto ceduto ad ACQUAMARE e quanto acquisito dalla stessa"* (secondo la modifica ex art. 516 cpp dell'imputazione) e al Demanio (*"essendo la durata della concessione basata sul rapporto costi/ricavi... nella fattispecie... fraudolentemente oltremodo alterato"*).

Sotto il profilo della condotta che si assume truffaldina, appare subito evidente, per l'accertamento storico dei fatti emerso in dibattimento e già riportato, che non vi fu alcuna induzione in errore secondo i profili contestati, in quanto l'amministrazione comunale era a conoscenza delle linee determinanti dell'operazione economica, ossia del finanziamento privato della costruzione del porto e della modalità di determinazione in percentuale 'secca' di diritti sull'opera da cedere come corrispettivo alla costruttrice, secondo una forma di contratto di affidamento dei lavori atipica, senza pagamento di corrispettivo in denaro, contratto necessitato dalla mancanza di risorse economiche pubbliche o private imperiesi a finanziamento dell'opera o a remunerazione della stessa, lasciando che il costruttore si remunerasse con la commercializzazione dei diritti ottenuti. L'amministrazione, nell'ambito del dibattito politico (cfr. in particolare verbale seduta consiglio comunale 27.7.2005), deliberò la scelta di arretramento nell'operazione porto, pur auspicata nell'interesse del turismo, dell'economia locale e della cittadinanza tutta, dopo un intercorso dibattito, essendo a conoscenza dell'architettura del progetto di impresa⁵⁸. La monetizzazione della remunerazione economica dell'impresa fu lasciata in sostanza dalla Porto di Imperia e dal Comune stesso all'abilità commerciale della socia costruttrice, al momento della vendita dei diritti sulle opere, come fatto cui tali soggetti erano del tutto indifferenti, a patto che non ci fossero esborsi pecuniari di sorta per la Concessionaria committente o alcuno dei suoi soci diversi da Acquamare (id est, il Comune e Imperia Sviluppo).

⁵⁸ Si riveda nota n. 19 con riferimento al dibattito in seno al Consiglio Comunale circa l'operazione (estratto verbale integrale della seduta prodotto sub doc. 4 difesa Calzia Gandolfo ud. 21.3.2013).

Si è già detto esaminando il contestato abuso d'ufficio che non vi è la prova di un accordo fraudolento tra i vertici di Porto di Imperia e i vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia (la contestazione non investe soggetti dell'amministrazione comunale) volto a favorire la società del gruppo di Bellavista Caltagirone a danno di altre concorrenti; né vi è la prova di un accordo teso a procurare alla stessa un ingiusto profitto. Neppure emerge, come contestato sub B, un concorso omissivo dei dirigenti di Porto di Imperia nella realizzazione del profitto truffaldino da parte di Acquamare ai danni di Porto di Imperia o del Comune suo socio (peraltro nulla si dice nell'accusa del danno eventualmente derivante alla terza socia privata Imperia Sviluppato srl, di cui alcuni imputati erano pure soci).

Va ribadito innanzitutto che l'esame degli accordi contrattuali e degli atti esecutivi degli stessi porta ad escludere che il profitto della costruttrice sia quello descritto nell'imputazione od altro che abbia i caratteri di illiceità⁵⁹. Va ancora aggiunto che deve pure escludersi l'esistenza di un correlato danno patrimoniale diretto alla controparte contrattuale Porto di Imperia e al di lei socio Comune, danno quest'ultimo erroneamente configurato dall'accusa in diretta conseguenza dell'equivoco sui termini dell'operazione economica.

Si è chiarito che non è storicamente vero che nei contratti 12.2.2007 vi fosse un "corrispettivo spettante ad Acquamare – fissato in 160.000.000 di euro" stabilendosi che "fosse contestualmente permutato nel 70% delle costruende opere" né che poi "il corrispettivo sia lievitato in 209.000.000 di euro con ulteriori contratti stipulati il 30.4.2009". Semmai aumentò il 'valore normale' della prestazione indicato negli aggiornamenti contrattuali dopo la variante, come si è già detto, a fini contabili e di imposizione fiscale, rimanendo il corrispettivo fissato tra le parti nel 70% delle opere portuali (a prescindere dal valore di 160.000.000 di euro). Ecco allora che la "congruità di tale permuta" - su cui Carli, Conti e Gandolfo avrebbero omesso il controllo - nel senso assunto dall'accusa è un falso problema. Le valutazioni della contraente dovevano avere, ed ebbero, semmai ad oggetto la portata dell'opera, sotto l'aspetto della sua validità tecnica e utilità commerciale, al momento della successiva gestione⁶⁰, ed ancora la qualità e la

⁵⁹ Sulle modalità di determinazione negoziale del corrispettivo ci si è ampiamente diffusi trattando della contestazione sub A; si ribadisce in questa sede che è documentalmente smentito quanto contestato, ovvero che il corrispettivo sarebbe stato prestabilito in 160 milioni (valore indicato nei contratti 12.2.2007), poi "lievitato" a 209 milioni (valore indicato nei contratti di aggiornamento post Variante) e che sia stato permutato nel 70% dei diritti sull'opera aventi in realtà il valore (occultato) di oltre 338 milioni, e dunque che sia stato fraudolentemente ottenuto in modo vantaggioso da Acquamare. Nella contestazione sub B, si assume poi, in modo non convergente, quale "ingiusto profitto" truffaldino, il delta tra "il corrispettivo conseguito (pari al 70% del valore complessivo dell'opera, stimato in 444.707.000 di euro)" ed i "costi effettivamente sostenuti (pari a euro 22.836.272,54)".

⁶⁰ Si veda la testimonianza del vice direttore amministrativo Alessandro Pellegrini, ud. 21.3.2013, pp. 26 e ss. trascrizione, in merito agli elevati ricavi della Porto di Imperia spa dalla gestione del porto, in essere a decorrere dal 2010, pari a 4 - 4,5 milioni di euro annui.

commerciabilità del 30% delle opere di propria spettanza, ancora da individuarsi, posto che soltanto alle opere nella loro materialità era vincolato il corrispettivo. Nessun controllo andava fatto sulla congruità della permuta in relazione all'eventuale minor costo di esecuzione dell'opera rispetto a quello dichiarato.

Posto che, lo si ribadisce ancora, il corrispettivo che Porto di Imperia avrebbe riconosciuto ad Acquamare era del tutto slegato dai valori dell'opera espressi nei PEF o nei contratti 12.2.2007 e successive modifiche 30.4.2009 (valori rilevanti tra le parti solo per la compensazione contabile delle prestazioni reciproche), ed era insensibile agli esborsi sostenuti dalla costruttrice (per espressa clausola contrattuale, già citata), la volontà negoziale di Porto di Imperia (e del suo socio Comune) si formò del tutto a prescindere dalla valutazione dei costi effettivi sostenendi dalla Acquamare o dei valori dell'opera (comprendenti i costi) dichiarati nel PEF o nei contratti (le percentuali, a ben vedere, si fissarono nei contratti quando il PEF era pari a 110 milioni e non furono oggetto di modifiche) e addirittura del valore del realizzato, che restavano aleatori.

Pure un'eventuale scelta contrattuale improvvida in punto suddivisione delle percentuali in natura dell'opera⁶¹, resterebbe nel campo del commercialmente inopportuno, non certo dell'illegittimo (cfr. art. 1322 c.c.) o peggio del penalmente rilevante, una volta chiarito che l'opera stessa è assentita dall'amministrazione e viene goduta in proprietà separata o in godimento per cinquanta anni e che della stessa la concessionaria può disporre a titolo privato, salva la gestione nei limiti della concessione.

Peraltro, come si è già detto, la valutazione imprenditoriale si incentrò sullo stabilire se l'affare fosse conveniente nel suo complesso, alla luce della situazione storica dell'epoca e della mancanza di capitali pubblici o privati di fonte locale. I testimoni Parodi, Leone, Lanteri hanno confermato che la forma di affidamento dei lavori con permuta fu proposta e accettata proprio nella consapevolezza che il corrispettivo pattuito del 70% prescindeva dal raffronto del suo presunto valore in termini monetari con i preventivati costi dell'opera (si rimanda alla parte introduttiva sulla ricostruzione svolta dai testimoni dell'incontro a Roma presso il Ministero e poi presso la società di Carli; anche Carli e Gandolfo, nel loro esame dibattimentale, così come gli esponenti pubblici presenti sentiti quali testimoni, hanno rappresentato in modo credibile di come fosse intervenuta sul punto una fisiologica trattativa contrattuale e quali ne fossero i presupposti in fatto).

La congruità delle quote di suddivisione dei diritti, liberamente valutata dalle parti contraenti in fase iniziale del rapporto contrattuale, poteva essere forse essere illecitamente alterata al momento della divisione in natura delle stesse, quando l'individuazione materiale delle porzioni di porto concretizzava in effetti il valore astratto del corrispettivo. Sul punto invero dall'istruttoria è emerso che vi fu serrata trattativa ed accesa discussione

⁶¹ Si rimanda alla parte introduttiva circa le testimonianze e le dichiarazioni degli imputati sulla spontanea formazione dell'accordo relativo alle percentuali di suddivisione dei diritti sulle opere.


con Bellavista Caltagirone nella riunione del Comitato Esecutivo della Porto di Imperia del 2007 (in particolare ciò viene riferito dagli imputati Gandolfo, Carli ud. 4.10.2013, e Conti) ma, aldilà di un atteggiamento fortemente impositivo degli esponenti del gruppo Acqua Pia Antica Marcia, definiti dall'imputato Gandolfo nella telefonata n. 145 del 30.8.2010 p. 101, "una banda", "dei lupi" (tel. 626 del 24.9.2010), non sono emerse condotte fraudolente di approfittamento (per falsa rappresentazione della realtà o induzione in errore) a danno delle altre parti. Dagli elementi di prova citati dall'accusa (Telef. n. 626 del 24.9.2010 dall'assessore Leone a Gandolfo, nella quale quest'ultimo definisce le divisioni "scandalose", p. 148) emerge come questi censurino la negligenza del socio pubblico nella trattativa che si concluse nel 2010 (chiamando in causa la Giunta Sappa, Lanteri e la mancanza di direttive del socio pubblico ai suoi esponenti nel CdA).

Se tale era il modo di determinazione del corrispettivo, perde totalmente importanza – con specifico e limitato riferimento al formarsi della volontà negoziale e all'ipotesi di truffa come articolata dall'accusa - tutta l'annosa questione della mancanza di trasparenza nella tenuta della contabilità da parte della costruttrice finalizzata all'occultamento di costi reali minori di quelli dichiarati.

Non interessa, sotto il profilo della truffa contrattuale, dipanare la questione sugli obblighi effettivi di tenuta contabile su cui si instaurò un'insidiosa diatriba tra la concessionaria (e in seno ad essa, la socia costruttrice) e la Commissione di Vigilanza e Collaudo, obblighi eventualmente derivanti alla concessionaria in forza del regolamento concessorio (art. 12 CDM, clausola, come visto, tuttavia generica e di scarsa cogenza), o comunque ragionevolmente connessi al rilievo pubblico dell'opera e all'esigenza di ponderare, per l'amministrazione, la congruità dell'atto di concessione, eventualmente desumibili dal sistema ordinamentale, nel vuoto normativo del Decreto Burlando sui medesimi.

Una condotta di mistificazione della contabilità, o di occultamento della stessa, se anche possa essere giudicata in altra sede inadempimento alla concessione o peggio sintomo di altre condotte illecite (connesse ad obblighi di rilievo civile e penale di natura contabile o fiscale), non inficia in verità lo schema negoziale volto all'affidamento dei lavori, né, più ampiamente, la formazione della volontà delle parti che si deducono raggrate e posero in essere atti giuridici rilevanti per l'attuazione del progetto imprenditoriale, dal momento che la quantificazione dei costi di costruzione non ebbe rilievo alcuno per gli atti assentivi privatistici compiuti dal Comune o dalla Porto di Imperia in favore della socia Acquamare.


Si è ricostruita nella parte storico-introduttiva la vicenda dell'inasprirsi dei rapporti tra la Concessionaria e la Commissione di Vigilanza e Collaudo. Sul tema si ritornerà, approfondendo se vi sia stato o meno raggirio della Commissione sulla questione della tenuta della contabilità dei lavori, per valutare se al dissidio poi insorto tra le parti fosse sottesa una originaria o sopravvenuta riserva mentale di Acquamare sul proprio effettivo esatto adempimento agli obblighi contrattuali, come completamento delle opere tutte. Per quanto interessa sotto il profilo della truffa contrattuale come originariamente stigmatizzata



dall'accusa e qui in esame, basti rilevare che nessuna incidenza causale avrebbe avuto, ai fini della stipula degli atti e negozi progressivamente volti all'affidamento dei lavori ad Acquamare (atti stigmatizzati come penalmente rilevanti ex art. 640 c.p. in quanto causa di danno e di ingiusto profitto), il raggiro della Commissione di Vigilanza come contestato. Infatti la presentazione ad essa di una contabilità asseritamente fasulla (*"fatture, asseriti SAL e asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustificabili"*) avvenne in epoca temporalmente successiva sia agli atti giuridici che si assumono dannosi, sia al conseguimento dell'ingiusto profitto, che semmai fu più ampiamente consentito dal rilascio da parte della Commissione dell'assenso all'autorizzazione all'agibilità parziale del porto. L'agibilità parziale permise infatti a sua volta la stipula dei contratti definitivi di cessione con i prenotari dei posti barca e un netto incremento del profitto commerciale che si assume truffaldino: la Commissione tuttavia non subordinò l'atto di assentimento all'agibilità parziale alla verifica di documentazione contabile della concessionaria. Essa nessun provvedimento assunse o omise, in favore della Acquamare, in base a quella che si sostiene essere stata contabilità fasulla o inadeguata; piuttosto, come si è visto, essa giunse pochi mesi dopo a sospendere i propri lavori (mentre parallelamente veniva avviato il procedimento di decadenza dalla concessione).

L'assunta condotta di mancata redazione di "Stati Avanzamento Lavori", intesi come scritture di stampo privatistico ricognitive del realizzato e del dovuto non ebbe alcuno scopo truffaldino, ma è coerente con lo schema negoziale adoperato, di contratto diverso da quello di cui all'art. 1655 c.c. (che prevede un corrispettivo in denaro normalmente liquidato ad acconti periodici e un saldo finale). Nel caso di specie gli acconti fatturati, da portarsi in compensazione, erano importi convenzionali a data fissa, scollati dalla quantità dell'eseguito a fronte della consegna finale dell'opera nel termine prestabilito. Documenti del tipo "SAL" erano irrilevanti nei rapporti tra Porto di Imperia ed Acquamare non trattandosi di un tipico contratto di appalto, dove potevano invece essere necessari per la liquidazione degli acconti periodici in denaro in base alla stadiazione delle opere.

Neppure, nel rapporto commerciale tra le parti, risultava intrinsecamente necessario il controllo di progetti esecutivi e di computi metrici redatti in fase di esecuzione delle opere: quella che appare al più come una forma di leggerezza da parte di Porto di Imperia nel non esigerli e custodirli (dovendo essa rispondere alla Commissione di Vigilanza e Collaudo) trova comprensione nel rapporto con la socia costruttrice considerando che la società si sentiva garantita, sull'esatto adempimento, dal fatto che la costruttrice aveva anch'essa l'interesse di costruire celermente ed in modo adeguato per monetizzare al meglio il proprio corrispettivo, oltre che di consegnare un porto i cui utili di gestione le sarebbero tornati anche a vantaggio in quanto socia della Porto di Imperia. Vi era poi la Commissione di collaudo deputata ad eseguire la verifica tecnica, ossia la corrispondenza dell'eseguito al progetto definitivo, con effetto di collaudo anche nel rapporto privato, secondo i contratti



intercorsi tra concessionaria e costruttrice, che ad essa rimandavano (il teste Boni ha precisato che il collaudo è la verifica dell'ottemperanza alla concessione e viene eseguito con riferimento ai progetti definitivi licenziati in sede di rilascio della concessione; il decreto Burlando non si occupa di eventuali progetti esecutivi). Del resto l'ing. Castellini, direttore dei lavori per la Acquamare con riferimento alle opere a mare per delega del DL arch. Morasso, ha precisato in dibattimento che i progetti definitivi erano molto dettagliati e che i disegni esecutivi venivano redatti dallo studio Bussetti e Cozzi man mano che si affrontavano le singole lavorazioni da parte delle società subappaltatrici (trascr. p. 19 ud. 18.2.13).

Quanto alla contabilità, chiarito definitivamente che l'esecuzione delle opere non avvenne secondo le regole di un pubblico appalto, è chiaro che non fu tenuta dalla costruttrice una contabilità di cantiere utile alla redazione dei SAL dettagliati previsti dalla disciplina dei contratti pubblici, che costituiscono atti prodromici all'emissione di certificati di pagamento della p.a. e che, dunque, hanno contenuto predeterminato per legge fondato sulla esatta misurazione delle quantità eseguite⁶². L'ing. Castellini ha dichiarato che l'impresa di fatto gestita da Bellavista Caltagirone teneva una contabilità semplificata a corpo e non a misura in modo del tutto approssimativo, pagando le imprese esecutrici in percentuale sulla parte di opera eseguita, per settore, con *"un sistema che di fatto consente di tenere in uno stato di soggezione l'impresa che costruisce in quanto la valutazione viene fatta non su dati precisi di rilievo, ma su valutazioni soggettive"* la chiave di lettura era un po' una valutazione delle quantità di lavori eseguiti, della percentuale di lavori eseguiti suggerite dai tecnici Acquamare, ma poi l'ultima parola spettava sempre all'ingegnere ... sull'importo di quella contabilizzazione" (p. 29-30). Da parte sua, egli ha dichiarato di aver tenuto una ordinata contabilità di cantiere *"Perché gli unici rilievi del lavoro eseguito fatti*

⁶² Secondo la legge quadro sui lavori pubblici e successivi regolamenti (dpr 554/99, DM 145/2000), gli atti contabili sono redatti dal direttore dei lavori e sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, che devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di Direzione dei Lavori si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente i SAL ed i certificati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Lo Stato di avanzamento lavori (rata di acconto) viene redatto:,, secondo le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; dal direttore dei lavori;,, riassumendo tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora,, (al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione);,, introducendo delle quantità in conto provvisorio. Nel S.A.L. compare:,, il numero di tariffa (progressivo e dell'elenco prezzi); le indicazioni dei lavori e delle somministrazioni, l'unità di misura; le quantità; gli importi (prezzo unitario e totale).

con sommozzatori o altro, li ho fatti fare io e non li ha fatti fare né Acquamare né Porto d'Imperia ...Nell'ottica della buona esecuzione dei lavori. Pubblico Ministero – Quindi di verificare che fosse conforme a...Testimone, Castellini V. – Che fossero contestuali... Pubblico Ministero -... Che fosse un'opera correttamente... Testimone, Castellini V. – Fosse correttamente eseguita come minimo” (p. 36). La teste ing. Campitelli, direttore dei lavori per Peschiera Edilizia srl, ha risposto, ad espressa domanda del giudice, che le cd. “quantità” neppure erano tenute nel cantiere, da parte delle subappaltatrici a loro volta committenti, perché degli approvvigionamenti si occupavano le esecutrici (che venivano poi pagate periodicamente a corpo in proporzione all'eseguito, approssimativamente stabilita).

In ogni caso non è oggetto del processo penale il giudizio sull'adempimento agli obblighi della concessione o sulla buona esecuzione dei lavori; su quest'ultimo punto, peraltro, la Commissione di Vigilanza e Collaudo autorizzò l'utilizzo parziale del porto previa verifica tecnica delle opere a mare e delle pertinenze ad esse, che superarono il controllo. Neppure è ipotizzato in ipotesi d'accusa che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto.

Il presunto rialzo truffaldino dei costi dichiarati ma non adeguatamente contabilizzati attraverso una catena di subappalti fittizi che doveva giustificarli, come sostenuto in ipotesi d'accusa, non influenzerebbe in alcun modo il regolamento contrattuale dell'operazione economica di costruzione del porto, slegato dai costi, e vincolato invece alla cessione di diritti in natura, commerciabili.

Ad ogni buon conto non è neppure vero che i costi siano stati “gonfiati” grazie alla filiera per quanto di rilievo esterno e siano invece progressivamente calanti sino al costo effettivamente percepito dalle esecutrici finali. Peschiera Edilizia srl, essendo società dotata di struttura tecnica ed esperienza nel settore immobiliare, era l'interfaccia operativa di Acquamare, - quest'ultima essendo una società neocostituita per l'operazione porto e mero centro di imputazione giuridica dei rapporti – e la sua interposizione era stata sollecitata dalle stesse banche, che si sentivano anche garantite dal fatto che la loro debitrice Acquamare non fosse direttamente stazione appaltante a terzi, restando fuori dal rischio di contenzioso. Il primo livello di subappalto può realmente considerarsi quindi quello a SIELT Immobiliare e ad Euroappalti, e prevedeva contrattualmente lavori per oltre 110 milioni di corrispettivo, che è in linea con il valore dei costi vivi del PEF allegato alla Variante (114 milioni), in vigore al momento della conclusione del contratto di costruzione 12.2.2007. L'importo resta il medesimo, sostanzialmente, sino alla fine della filiera dei contratti (i corrispettivi dei subappalti da Sielt srl e Euro Appalti srl ai soggetti che materialmente provvidero all'esecuzione dei lavori risultano in linea con il corrispettivo fissato nel Contratto di costruzione siglato da Peschiera Edilizia: cfr. nota 39, *supra*, in cui si dà conto di ciò). Né risulta provato che il valore contrattuale dell'affidamento delle opere a Peschiera Edilizia da Acquamare sia stato portato a 160 milioni con aggiornamenti successivi. Il teste appuntato Massimo Tufo, ud. 20.12.12, si riferisce al valore di 160

pan

milioni riportato nei contratti tra Porto di Imperia ed Acquamare, poi elevato ancora a 209 milioni (p. 15) e non ai costi contrattuali dell'opera, né il dato risulta da altre fonti di prova ritualmente acquisite⁶³.

La cd. filiera dei subappalti non appare comunque uno stratagemma utile a dare giustificazione di maggiori costi contenuti nel PEF allegato al progetto di Variante: il sistema contrattuale non è in particolare strumento artificioso volto a configurare costi né per 160 milioni (i costi vivi per le sole opere in quel PEF ammontano infatti a 114 milioni), né tantomeno per i 209 milioni di euro riportati ai contratti di aggiornamento 30.4.2009 (valore non trasfuso invece in alcun PEF).

Il fatto che la gestione delle società SIELT ed Euro Appalti potesse essere ancora influenzata da Caltagirone, attraverso la presenza amica di tale Emanuele Giovagnoli⁶⁴, non esclude che nell'interposizione di tali società tra la Peschiera Edilizia, stazione operativa appaltante, e le effettive società esecutrici subappaltanti, si celassero ragioni strategiche più o meno legittime di altro tipo; in ogni caso la loro presenza non appare né incisiva sui valori del PEF, o utile a sostenerne un aumento, né rileva come strumento per indurre

⁶³ Cfr. dep. ud. 20.12.2012 p. 13 e ss: *Testimone, Tufo M. – Allora, noi abbiamo il contratto che è stato stipulato con la (inintelligibile) generale tra la Porto di Imperia ed Acquamare (inintelligibile) il 12 febbraio 2007, parla di... (inintelligibile)... di 160 milioni di euro più Iva. Successivamente ci sono i contratti. Praticamente c'è un(inintelligibile) del 30 aprile 2009 che per esigenze di (inintelligibile) utilizzazione, realizzazione (inintelligibile) corrispettivo da riconoscere alla società che ammonta a 209 milioni (Inintelligibile) Pubblico Ministero - Quindi quello che lei prima parlava di 140 che diventa 160 invece è 160 che diventa 209? Testimone, Tufo M. – Sì. Tra la Porto di Imperia e Acquamare. Poi ci sono i subappalti tra Acquamare (inintelligibile) e Peschiera Edilizia, sempre (inintelligibile) verbale del 2007, dove il corrispettivo è fissato in precedenza 110 milioni di euro e successivamente viene portato a 160 milioni di euro, quindi un aumento.* Quest'ultima affermazione appare non fondata su base documentale, cfr. contratti di subappalto prod. fasc. 6 fald. Prod. PM 5.12.2012 - in cui risulta depositato il solo Contratto di costruzione 14.2.2007 - né la produzione all'ud. 22.9.2014 all.4 delle fatture tra Acquamare e Peschiera secondo l'accusa ammontano a 155 milioni, prova eventuali modifiche dello stesso Contratto di costruzione.

⁶⁴ Cfr. esame Gotti Lega, ud. 25.9.13, pp. 26 e ss., p. 29: " *Pubblico Ministero: ...c'è una prassi anche di passare sempre attraverso le società di Giovagnoli? Imputato, Gotti Lega A. - No, non sempre. Abbiamo fatto in alcuni casi... sì, il Giovagnoli poi è entrato tutto sommato abbastanza recentemente, nei ultimi 5-6 anni, non prima. Pubblico Ministero - Giovagnoli come l'ha definito, come una testa di legno? Imputato, Gotti Lega A. - No, Giovagnoli no, non lo definirei testa di legno. Giovagnoli aveva da sua larga autonomia operativa. Pubblico Ministero - Che è un dipendente di Acqua Marcia? Imputato, Gotti Lega A. - Era stato un dipendente di Acqua Marcia, non lo era più. Pubblico Ministero - Non lo era più? Imputato, Gotti Lega A. - No, non lo era più. Pubblico Ministero - Quindi gravitava nell'orbita di Acqua Marcia a che titolo, se vi gravitava, per carità, non voglio metterla...Imputato, Gotti Lega A. - Perché era un appaltatore col quale venivano commessi dei lavori di una certa rilevanza e li eseguiva, li portava a termine. Acqua Marcia non ha mai avuto personale operativo sui cantieri. "*

ingannevolmente la Porto di Imperia a concludere il contratto di Affidamento dei Lavori con Acquamare alle condizioni esaminate⁶⁵.

Non pare dunque che le scelte di natura commerciale attuate dal Comune e dalla Porto di Imperia, quali parti dirette o indirette del contratto di affidamento, che si assumono danneggiati insieme al Demanio, siano state falsate da una rappresentazione mistificata o parziale della realtà dell'operazione economica, con riferimento al costo effettivo dell'opera o del valore contrattuale della stessa o del corrispettivo ritraibile dalla costruttrice (sotto il doppio profilo della insussistenza di un errore di rappresentazione ed altresì della non incidenza causale dello stesso sulla loro volontà).

La mancata tenuta della contabilità relativa alla costruzione dell'opera porto – o meglio: il sottostante occultamento, a proprio vantaggio, dell'inferiorità dei costi effettivi rispetto a quelli dichiarati, ipotizzato dall'accusa - potrebbe a ben guardare rilevare con riferimento all'atto concessorio. L'affidamento su costi maggiori potrebbe portare l'ente concedente ad una erronea valutazione di congruità della durata richiesta della concessione, con ingiusto vantaggio per la concessionaria e per la sua partner subcessionaria di diritti a tempo determinato, con correlato eventuale danno per il demanio pubblico proprietario dell'area marittima, così come contestato nell'ultima parte del capo B, parte generale.

⁶⁵ Non è raro che si approfitti di quella che è una possibilità giuridica, ovvero il contratto di subappalto, dilatando lo strumento con una moltiplicazione di subcontratti, per mettersi al riparo dalle pretese creditorie e dai contenziosi in corso d'opera all'ultimo livello della catena, quello dell'esecuzione dell'opera. La catena di subappalti consente di evitare al cd. *general contractor* a sua volta subappaltante il rischio di ritenzione del cantiere in caso di sospensione dell'adempimento da parte dell'esecutrice (art. 1460 c.c.) quando nella effettiva gestione del cantiere si trovino società intermediarie compiacenti, sì da procedere celermente con i lavori a prescindere da controversie insorte al livello più basso della catena, stipulando nuovi subappalti per proseguire. Peraltro sarebbero investite del contenzioso da parte degli ultimi subappaltatori, in caso di inadempimento alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo, le società intermediarie di comodo, il *general contractor* allontanando così da sé il rischio del contenzioso. La celerità nella realizzazione del porto era di interesse generale, e che ci fossero varie ditte nel cantiere era fatto noto (come emerge dalle testimonianze di Boni, di Lunghi e di Bottazzi) ed era comunque previsto nei contratti del 2007. Gli imputati appartenenti al gruppo Acqua Pia Antica Marcia, in modo più o meno laconico, forniscono in effetti come spiegazione della catena di subappalti in sostanza quella appena indicata. Se poi l'interposizione di società sia stata strumento per altre condotte di rilievo penale (ad es. appropriazioni indebite, violazioni contabili o evasioni fiscali) non viene giudicato in questa sede. Cfr. esame Gotti Lega, ud. 25.9.13, pp. 26 e ss., p. 28: “ - Perché il Gruppo ha lavorato così, nel senso che la responsabilità contrattuale per motivi di certezza dell'andamento dei lavori viene scissa dall'esecuzione delle opere. Questo è un fatto anche di salvaguardia. Gli appaltatori normalmente tendono ad anticipare per esempio i ricavi rispetto l'esecuzione delle opere. Questo può portare a dei dissidi, o comunque a delle situazioni di tensione. Bisogna che tutto questo non arrivi sopra, perché questo potrebbe essere pregiudizievole. Quindi a cascata normalmente l'esecuzione delle opere è data in subappalto da una appaltatore, un general contractor. Quindi questo faceva parte della metodologia del Gruppo. Siccome non abbiamo rilevato che ci fosse... Pubblico Ministero - Questo però spiega fino a Peschiera. Imputato, Gotti Lega A. - Da Peschiera anche sotto”.

I costi di costruzione interessano in effetti l'ente locale nel procedimento concessorio: quelli preventivi portati dal Piano Economico Finanziario allegato al progetto definitivo secondo il DM 14.4.1998 (All. I art. 1 lett. f e All. II art. 1 lett. l) vengono infatti considerati – sotto il profilo dello sforzo economico del richiedente da ammortizzarsi nel tempo - insieme ad altri elementi, per stabilire l'adeguatezza della durata della concessione richiesta e l'importo del canone concessorio, secondo coefficienti di calcolo e ponderazione, tenendosi conto di numerosi fattori (cfr. teste Luca Terzaghi, Dir. Reg. Demanio, ud. 5.3.2013, pp. 6 e ss.)⁶⁶.

Si è visto che l'istanza di concessione cinquantennale (oltre ai cinque anni per la costruzione) fu però presentata all'ente competente da Porto di Imperia il 30.1.2003, epoca ben lungi dagli accordi imprenditoriali con Bellavista Caltagirone.

Quanto all'istanza in variante, proposta dopo l'intervento di Acquamare nell'operazione, in essa si presentava un PEF da 162 milioni circa, ove i costi vivi per le opere ammontavano a circa 114 milioni (in linea con i contratti di subappalto complessivamente considerati, come visto) senza che ciò abbia fondato una richiesta di allungamento della durata della concessione stessa.

Posti i valori indicati nel PEF, i costi finali certificati al momento del collaudo dalla commissione, potrebbero però in ipotesi, come ha riferito la teste Anna Pesci, responsabile demaniale dell'Agenzia del Demanio (cfr. trascr. dep. ud. 8.3.2013), rilevare per un'eventuale rivalutazione anche in senso restrittivo della durata della concessione, al fine di evitare un danno erariale, quando la concessione appaia troppo lunga in relazione ai minori costi da ammortare.

Si tratta di una mera ipotesi, dal momento che non vi è rapporto proporzionalità diretta, immediata ed esclusiva tra costi e durata della concessione, intervenendo nella valutazione altri fattori da ponderarsi (convenienza dei canoni, utilità amministrativa etc.). Neppure vi è automatismo nel procedimento di eventuale revisione della concessione, ma anzi dovrebbe intervenire il Comune, ente concessore, in senso restrittivo, all'esito del collaudo della Commissione di vigilanza certificatrice dei costi (teste Terzaghi, ud. cit. p. 13), riducendo la durata di una concessione già rilasciata ed intervenendo a modificare un regolamento concessorio pattizio, andando per di più a sindacare i ricavi dell'imprenditore, dal momento che costi e ricavi sono correlati, nella valutazione della durata della concessione, come

⁶⁶ Cfr. Terzaghi, p. 11: "gli elementi che entrano in questo conteggio sono tanti, per cui ne abbiamo ricordati alcuni che sono costi, utili e ricavi, ma c'è il rischio imprenditoriale, c'è il costo del denaro, perché bisogna considerare anche quelli che sono gli oneri finanziari. Per cui naturalmente in questo conteggio laddove si va a rifare bisogna tenere conto di tutte queste indicazioni. Certo, se aumentano i costi di fatto gli ammortamenti richiedono un periodo più lungo". P. 7: "Per la nautica da diporto sì certo, si discute col concessionario ai fini di verificare qual è l'utile atteso per gli interventi simili, quali sono i ricavi che il mercato al momento garantisce, quelli prevedibili e tutti i costi. Laddove una di queste variabili dovesse modificarsi questo potrebbe portare a rivedere i canoni o il periodo. Potrebbe, non è scontato."

indica l'accusa stessa, ma che tuttavia non è imposto al concessionario di dar conto dei propri ricavi⁶⁷.

Nessuno dei testi del Demanio: Pesci, Terzaghi, Digiannantonio, Blanco, ha saputo peraltro illustrare quale sarebbe l'iter per attivare e raggiungere una modifica della durata della concessione da parte del Comune a fronte della differenza tra i costi a consuntivo certificati dalla commissione in sede di collaudo e quelli preventivati nel PEF allegato al progetto definitivo sottoposto alla Conferenza dei servizi in sede di rilascio della concessione. La testimone Pesci ha riferito che non le risulta che sia mai capitato che all'esito della costruzione dell'opera venga ridotta la durata della concessione, mentre il teste Boni ha riferito che non è raro che i costi consuntivi siano inferiori ai costi indicati nel PEF in via normalmente prudenziale, senza che ciò desti allarme alla Commissione di Vigilanza.

I testi Pesci e Terzaghi hanno poi riferito che in sede di Conferenza dei servizi (quindi, in fase di rilascio della concessione) il Demanio - che tutela la proprietà dei beni demaniali in particolare con il calcolo dei canoni concessori - è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla durata della concessione anche in relazione al PEF, ma si tratta di un parere non vincolante, ancorché obbligatorio. Risulta dalle testimonianze e dai verbali della Conferenza dei servizi (fasc. 3 fald. 1 prod. PM ud. 5.12.2012) che in sede di approvazione della Variante il Demanio riservò il proprio parere in ordine alla durata della concessione ritenendo di non avere documentazione idonea per valutare il nuovo PEF (aumentato da 110 a 160 milioni), senza che ciò impedisse l'adozione del provvedimento concessorio. E' dunque ascrivibile ai soggetti deputati, presenti nella Conferenza dei servizi, alla quale partecipava peraltro Lunghi come Dirigente del Settore Porti per il Comune, la scelta di approvare il progetto in variante per la medesima durata della concessione originaria prescindendo da un parere qualificato sul punto circa la effettiva sussistenza dei costi dichiarati. In particolare il Comune, cui spettava la valutazione di canoni e durata della concessione, aveva tutte le possibilità di svolgere le verifiche del caso nella fase referente della Conferenza (tanto in sede di prima concessione quanto in sede di concessione in Variante) e di vagliare la effettività dei costi dichiarati e per conseguenza di rivalutare la durata concessione. Essa deliberò in senso favorevole in ambo i casi di istanza concessoria, avallando i PEF, e ciò per scelta propria e autonoma, considerati tutti i fattori a sua disposizione. Nemmeno può dirsi, in conclusione, che si configuri una rappresentazione fraudolenta dei costi da cui possa derivare un danno per il Demanio o il Comune come conseguenza diretta e immediata della stessa condotta (dei dirigenti di Acquamare avallata dall'omissione dei vertici di Porto di Imperia).

⁶⁷ Teste Terzaghi, p. 7: "Per la nautica da diporto sì certo, si discute col concessionario ai fini di verificare qual è l'utile atteso per gli interventi simili, quali sono i ricavi che il mercato al momento garantisce, quelli prevedibili e tutti i costi. Laddove una di queste variabili dovesse modificarsi questo potrebbe portare a rivedere i canoni o il periodo. Potrebbe, non è scontato."

La mistificazione dei costi, quando quelli effettivi sostenuti dalla costruttrice fossero stati assai inferiori a quelli rappresentati, potrebbe avere, invero, rilievo illecito di altro tipo (dal mero inadempimento contrattuale con le esecutrici alle più gravi violazioni dei principi di registrazioni a bilancio, connesse appropriazioni indebite ed evasioni fiscali), ma non appare connessa in concreto con la truffa ipotizzata sub capo B nella sua originaria versione.

* * * *

In ipotesi di accusa accanto all'originaria architettura della truffa, come descritta al capo B dell'imputazione riportata nel decreto che ha disposto il giudizio pronunciato dal Gup Tribunale Imperia, le emergenze istruttorie avrebbero stigmatizzato una alternativa condotta fraudolenta, imputabile ai soli esponenti del gruppo Acqua Pia Antica Marcia spa, contestata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. all'udienza del 7.4.2014.

Secondo tale secondo assunto accusatorio il delitto di truffa sarebbe integrato per avere i vertici e gli esponenti del gruppo Acqua Pia Antica Marcia spa (riferibile a Francesco Bellavista Caltagirone e legalmente amministrata da Andrea Gotti Lega), attraverso la Acquamare srl (legalmente amministrata da Delia Merlonghi), indotto la concessionaria a cedere ad Acquamare srl i diritti di utilizzazione del 70% delle opere portuali in modo svincolato dall'effettiva progressione dei lavori con la determinazione di non adempiere esattamente agli obblighi contrattuali corrispettivi, ossia con la determinazione di effettuare solo quei lavori necessari per potere ottenere il trasferimento a proprio favore dei diritti di utilizzazione o di parte di essi – la cui disponibilità avrebbe consentito alla Acquamare srl di perseguire il profitto con la monetizzazione di tali diritti, con pari danno per la concessionaria defraudata per l'uscita dal proprio patrimonio della titolarità dei diritti stessi – e non anche gli ulteriori obblighi, contrattualmente previsti, necessari per il completamento del porto.

Tale assunto troverebbe fondamento nel regolamento dei rapporti negoziali tra Acquamare srl e la concessionaria in virtù del quale la prima aveva diritto di ottenere il trasferimento in via definitiva del 70% diritti di utilizzazione, per la durata della concessione, delle opere a mare non già al termine dei lavori di realizzazione del complesso portuale ma anticipatamente, al momento della realizzazione delle sole opere a mare, indipendentemente dallo stato dei lavori delle ulteriori opere. Una siffatta riserva mentale emergerebbe in modo sintomatico dal fatto che immediatamente dopo il trasferimento a Acquamare srl del 70% dei diritti di utilizzazione delle opere cosiddette a mare realizzate (cfr. atto a rogito notaio Donetti Gianni 23.3.2010 intitolato "Contratto di sub-concessione") e il rilascio dell'agibilità parziale del porto dell'1.4.2010 - atti che avrebbero

consentito e hanno consentito alla Acquamare srl di acquisire la titolarità definitiva per la durata della concessione del 70 % dei diritti sulle opere a mare e di monetizzarli attraverso la conclusione dei contratti definitivi di “vendita” ai privati dei singoli posti barca - la stessa interrompeva l’esecuzione degli ulteriori lavori necessari per la realizzazione del porto e, particolarmente, l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle cosiddette opere a terra.

Richiamato quanto già esposto in merito alla legittimità e alle ragioni delle scelte di Porto di Imperia spa e Acquamare srl attuate per dare veste contrattuale alla operazione economica concordata al fine di addivenire alla realizzazione del porto senza corresponsioni in denaro da parte della prima a favore della seconda, e particolarmente le ragioni delle modifiche apportate alle originarie scritture del 12.2.2007 (in conseguenza dell’intervenuta approvazione della Variante, quando si rese necessario ridefinire il cronoprogramma dei lavori, l’imputazione e la rateizzazione dell’importo complessivo della fatturazione dell’opera in relazione alle diverse categorie di opere realizzande - art. 3 Scrittura privata 19.3.2010 - ed altresì rideterminare la ripartizione delle opere a mare e a terra), non può negarsi che la pretesa di Acquamare srl, contrattualmente garantita, di entrare nella disponibilità definitiva del 70% dei diritti di utilizzazione di un settore del porto prima del completamento del porto nel suo complesso risponda a normali dinamiche contrattuali e imprenditoriali quale quella di ottenere in corso di adempimento delle prestazioni assunte parte del corrispettivo delle stesse, tanto più considerando che per adempiervi il soggetto obbligato si era totalmente autofinanziato e che il cantiere era in corso dall’inizio del 2007. Peraltro, e ciò a garanzia della controparte, il contratto definitivo della cessione del 70% dei diritti di utilizzazione delle opere a mare e delle pertinenti opere a terra (due cantieri navali e sei posti auto), che da regolamento contrattuale, come modificato il 19.3.2010, doveva essere stipulato entro il 30.6.2010, era comunque subordinato all’effettuazione con esito favorevole del collaudo delle opere oggetto della percentuale dei cedendi diritti e, comunque, il complessivo adempimento delle obbligazioni gravanti sul contraente generale era assistito, come sopra analizzato, da una pluralità di garanzie, tra le quali la fideiussione rilasciata dalla società Acqua Pia Antica Marcia.

Il contratto 23.3.2010 intitolato “Sub-concessione” è intervenuto allorché le opere a mare costituenti l’oggetto del 70% dei diritti di utilizzazione definitivamente trasferiti erano state correttamente eseguite, così come attestato dal verbale di “Accertamento ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo parziale del nuovo porto turistico” del 23.3.2010 della Commissione di Vigilanza e Collaudo e dal verbale della seduta 1.4.2010 della predetta Commissione (fascicolo 10 faldone 1 produzioni pm udienza 5.12.2012), oltre che dal teste, Alessandro Bottazzi, responsabile tecnico della Save Group e coordinatore tecnico dei lavori sul cantiere. Quest’ultimo ha dato atto che nel corso del sopralluogo effettuato dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo il 23.3.2010, al quale lui stesso aveva presenziato, la Commissione aveva proceduto ad un vero e proprio collaudo tecnico delle

Handwritten signature and initials, possibly "Pau" or similar, written in black ink at the bottom right of the page.

opere; ha riferito anche che a quella data la Save Group srl, subappaltatrice delle cosiddette opere a mare, aveva concluso i relativi lavori di realizzazione oltre a quelli relativi al completamento dell'autorimessa interrata.

In seguito al rogito in data 23.3.2010 del "Contratto di sub-concessione" Acquamare srl, quest'ultima venne, dunque, a trovarsi nella condizione di concludere i contratti definitivi delle "vendite" dei posti barca ai prenotatari e, quindi, incamerare il prezzo integrale delle "vendite", che secondo quanto indicato nei contratti preliminari dovevano intervenire nel termine del 30.6.2010 (cfr. "Contratto preliminare" e "Contratto di sub-concessione avente ad oggetto il diritto di godimento-fruizione di posti barca e loro pertinenze funzionali, nell'ambito dell'approdo per naviglio da diporto in Comune di Imperia, denominato 'Approdo Turistico di Imperia-Porto Maurizio' " prodotti dalle difese di parte civile). Ed è ciò che in concreto si verificò, specificamente attivandosi Acquamare srl (cfr. p. 24 trascrizione deposizione Losa Carlo), per addivenire con i prenotatari alla stipula dei negozi definitivi.

Successivamente al rilascio dell'agibilità parziale del porto, i lavori di realizzazione dello stesso, residuando finiture delle opere a mare e il completamento delle opere a terra, non furono più condotti ai ritmi sostenuti che avevano caratterizzato i lavori relativi alle opere a mare (cfr. deposizione Bottazzi) e subirono un forte rallentamento (cfr. pp. 89 e ss deposizione Rodolfo Leone, Assessore amministrazione finanziaria del Comune di Imperia dal 1999 al 2009 e dal gennaio al settembre 2011, il quale, indicando che "il porto" era "incagliato", ha chiarito che nel gennaio del 2011 il porto era operativo ma che i lavori, che erano "bloccati da diversi mesi", procedevano "a rilento").

Va peraltro segnalato che le opere a terra furono iniziate successivamente alle opere a mare (cfr. deposizione Bottazzi), anche in ragione della priorità funzionale e della necessità del consolidamento di queste ultime (cfr. deposizioni Bottazzi e Marco Filippo Alborno ud. 4.10.2013 p. 62) e la loro tempistica esecutiva fu poi condizionata dalla necessità di attendere l'approvazione della richiesta di variante dell'1.8.2007, che interessava precipuamente le predette opere (cfr. deposizione Beatrice Parodi udienza 11.6.2014), e della conseguente variante al S.U.A. - al 28.10.2010. La variante intervenne solo il 25.1.2010 e il conseguente permesso a costruire fu rilasciato il 5.2.2010. Esse presentavano al 28.10.2010 una consistenza sintetizzabile, quanto meno, nei termini riportati in quella data alla Commissione di Vigilanza e Collaudo dal D.L di Porto di Imperia Marco Filippo Alborno. Tale consistenza fu verificata dalla commissione medesima nel corso del sopralluogo effettuato durante la citata seduta: "*.. per quanto attiene l'edificio "C" della banchina "San Lazzaro" si sta procedendo alla realizzazione delle opere in elevazione, mentre per gli altri edifici si stanno realizzando i pali di fondazione..*"(cfr. Verbale seduta 28.10.2010 Commissione di Vigilanza e Collaudo, in fascicolo 10, faldone 1 produzioni PM udienza 5.12.2012). Al dicembre del 2010 la consistenza di tali opere risultava aumentata: Luigi Dovina, dipendente della "Euro Appalti", ha infatti riferito che alla fine

del 2010 l'edificio "C" era stato eretto fino al solaio e con riguardo a tutti gli altri edifici "A1", "A2" e "quelli versante mare" erano state effettuate le opere di palificazione (cfr. p. 52 trascrizioni deposizione Dovina ud. 11.6.2014). Secondo quanto emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa Bellavista Caltagirone all'udienza 11.6.2014 in esito all'esame del ct della difesa dott. Sergio Copiello – documentazione redatta dallo stesso ct durante sopralluoghi effettuati nel 2012 e nel 2014 non contestata – al 2012 risulterebbero essere stati realizzati anche i fabbricati dei Corpi dello Stato, il distributore, il locale per pubblici spettacoli, il cantiere artigiano, parte del cantiere nautico e altre opere minori (cfr. pp. 66 e ss. trascrizioni esame dott. Copiello ud. 11.6.2014). E, comunque, va considerato che Alessandro Bottazzi indicò che, quando il gruppo aveva lasciato il cantiere nell'aprile del 2011, a seguito di transazione con Sielt Immobiliare, residuava la realizzazione di opere a terra, rispetto a quelle complessivamente subappaltate, per un importo inferiore a quello contrattualmente previsto quale corrispettivo di tali opere. Inoltre il teste Bottazzi ha riferito che dopo che il gruppo Save aveva lasciato il cantiere al suo posto erano subentrata "l'impresa Tasca" per la prosecuzione dei lavori delle opere a terra residue. Da ciò emerge che i lavori di completamento del porto erano in itinere. Or bene, va sottolineato che all'indomani della sottoscrizione del "Contratto di sub-concessione" 23.3.2010 e del rilascio dell'agibilità parziale del Porto l'1.4.2010, la concessionaria, rispetto all'ente concedente, e Acquamare srl, rispetto alla concessionaria, avevano ancora termine a tutto il dicembre del 2011 per la consegna del complesso delle opere portuali; non desta sospetti la circostanza che non tutti i lavori di realizzazione delle opere portuali, comprese le cosiddette "opere a scomputo" (quelle cioè individuate dalla Convenzione urbanistica, sottoscritta da Porto di Imperia quale soggetto attuatore, che facevano parte delle opere affidate alla realizzazione del contraente generale Acquamare srl) siano stati avviati e coltivati contemporaneamente. Si noti che in sede di variante le opere pubbliche della Convenzione urbanistica erano state ragguardevolmente incrementate nel numero e nella consistenza. Lo scaglionarsi dei lavori si giustifica considerando la diversa importanza dei singoli interventi, tanto che nei contratti di subappalto alle imprese del gruppo Save è fatto esplicito riferimento della presenza di altre imprese operanti nell'area di cantiere e ciò, evidentemente, non solo ai fini del coordinamento per la sicurezza del cantiere, ma anche organizzativi e per le valutazioni di competenza in ordine alle concrete difficoltà operative. Non possono non valutarsi, poi, le vicende della concessione demaniale marittima e dei rapporti tra la concessionaria e la Commissione di Vigilanza e Collaudo al fine di accertare la fondatezza dell'ipotesi di accusa, ossia che la mancata esecuzione delle opere residue rispetto a quelle oggetto dei diritti ceduti con il contratto di Sub concessione 23.3.2010, fosse in animo dei vertici e rappresentanti di Acqua Pia Antica Marcia spa già all'atto dell'assunzione degli impegni contrattuali con Porto di Imperia, e che tali impegni siano stati assunti al solo fine di ottenere la disponibilità di quella parte dei diritti di utilizzazione,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

svincolati dal completamento dei lavori del porto, atti di per sé a permettere il conseguimento di puro profitto (con pari danno della concessionaria per la perdita della titolarità di tali diritti), essendo i costi sostenuti per la realizzazione delle correlative opere inferiori ai ricavi delle "vendite" delle stesse.

Invero (richiamandosi in sintesi le vicende successive al rilascio della cosiddetta agibilità parziale del porto, come già illustrate nella parte introduttiva di ricostruzione storica):

- con lettera 7.5.2010 prot. n. 54 la Commissione di Vigilanza, intimando alla Porto di Imperia la rimozione del materiale di escavo dall'area di levante del cantiere e la consegna della documentazione contabile (SAL, certificati di pagamento, fatture) necessari per definire il costo delle opere, prefigurava alla medesima l'avvio, in difetto, della procedura di revoca della concessione demaniale;
- con successiva lettera 22.6.2010 prot. n. 56, la Commissione, ritenuta l'inidoneità della documentazione ricevuta dalla concessionaria, dava atto di sospendere la propria attività e di informare i competenti uffici, oltre che la Procura della Repubblica, per le valutazioni in ordine all'avvio del procedimento di decadenza del titolo concessorio;
- a fronte della richiesta di immediata audizione avanzata alla Commissione da Porto di Imperia con nota 7.7.2010 n. 242, la Commissione si riuniva per procedere all'audizione il 7.9.2010, riservandosi all'esito della predetta seduta di adottare e comunicare le proprie determinazioni rispetto alla richiesta di esaminare, al fine della verifica dei costi delle opere, la documentazione contabile relativa ai rapporti tra Peschiera srl e Euro Appalti srl/Sielt Immobiliare srl;
- nella seduta 20.9.2010 la Commissione rinviava la riserva suddetta alla previa acquisizione della documentazione contrattuale e contabile dei rapporti Peschiera srl/Euro Appalti srl/Sielt Immobiliare srl;
- nella successiva seduta 28.10.2010 la Commissione, a fronte del rilievo della concessionaria di fornire la documentazione dei rapporti Peschiera srl/Euro Appalti srl/Sielt Immobiliare srl solo dopo che la Commissione avesse espresso di aderire alla proposta di ricostruire i costi effettivi dell'opera sulla base di tale documentazione, ribadiva che per sciogliere la riserva intendeva preventivamente acquisire e conoscere tale documentazione;
- il 16.11.2010 il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, a seguito di contestazione a Porto di Imperia di essersi resa inadempiente alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, dava avvio alla procedura per la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata a Porto di Imperia dal Comune di Imperia il 28.12.2006;
- tra il novembre ed il dicembre 2010 seguivano ulteriori contestazioni di inadempimento a Porto di Imperia da parte del Dirigente del Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, con nuovi termini per la concessionaria per formulare controdeduzioni ex art. 10 legge 241/90;



- il 19.1.2011, all'esito dell'audizione della concessionaria ex art. 10 legge 241/90, il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia adottava la determinazione di decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata a Porto di Imperia il 28.12.2006, ordinando al contempo lo sgombero delle opere;
- con determina n. 222 del 28.1.2011 il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, pur a fronte della pronuncia 25.1.2011 del Tar Liguria che sospendeva l'ordine di sgombero contenuto nel provvedimento di decadenza delle concessione demaniale, affidava alla Imperia Yacht srl, la gestione del porto;
- la Commissione di Vigilanza e Collaudo in esito alla seduta del 18.2.2011 - dopo che nelle sedute 17 e 22 dicembre 2010 aveva valutato l'inidoneità della documentazione prodotta da Porto di Imperia in allegato alla richiesta di audizione avanti al Dirigente Settore 4° nell'ambito della procedura avviata per la decadenza della concessione demaniale marittima (documentazione costituita oltre che dalla contrattualistica dei rapporti tra Acquamare e Peschiera e tra questa e Sielt Immobiliari ed Euro Appalti, dalla contabilità relativa ai rapporti tra queste ultime) indicando di *"rimanere ancora in attesa dei SAL redatti e sottoscritti dal Direttore dei lavori"*, e dopo che nella seduta del 13.1.2011 valutava esaurita l'istruttoria per potere sciogliere la riserva sopra indicata relativa alla correttezza delle modalità di determinazione dei centri di costo proposta dalla concessionaria il 7.9.2010; e dopo, ancora, che nella seduta del 20.1.2011, rilevando la difficoltà della ricostruzione della catena di realizzazione dei lavori, l'inattendibilità della documentazione fino ad allora prodotta da Porto di Imperia, l'inutilizzabilità delle fatture dei rapporti Peschiera/Euro Appalti/Silet perché afferenti ad un rapporto di subappalto e non di appalto - nuovamente manifestava di non essere stata posta nelle condizioni di procedere alla stima del costo effettivo delle opere e *"sospendeva ufficialmente la propria attività"*.

Alla luce degli accadimenti sopra elencati non appare censurabile la scelta aziendale, come definita da Gotti Lega Andrea nell'esame dibattimentale, di Acquamare srl, ovvero del gruppo Acqua Pia Antica Marcia, di rallentare, all'indomani del rilascio dell'agibilità parziale, i lavori presso il cantiere del porto, e ciò in una prospettiva prudenziale a fronte delle incognite relative alle sorti della concessione demaniale e della collaudabilità dell'opera. Il testimone Alessandro Pellegrini, vice direttore amministrativo di Porto di Imperia spa, ha affermato che *"...è vero che le opere a mare sono state finite in anticipo sui tempi, però le opere a terra in quel tempo stavano andando avanti, c'era tutta la palificazione che è stata dovuta per fare i basamenti di queste palazzine, le palazzine cominciano a crescere, si vedeva il primo piano, il secondo piano, si vedeva un qualcosa di movimento, quindi, da quel punto di vista lì, in quel periodo non c'era il sentore di un blocco totale, il blocco totale è partito prima dalla decadenza che ci ha fermato di fatto e da quel momento lì non è più ripartito nulla."* (trasc. deposizione, ud. 21.3.2013, p. 16)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


Appare del tutto ragionevole che Acquamare srl e le società a valle alla stessa collegate non abbiano dato impulso ai lavori e non abbiano impegnato negli stessi ulteriori risorse prima che fosse superata la fase di *empasse* con la Commissione, che prospettava di investire i soggetti competenti per la pronuncia della decadenza della concessione; e a maggior ragione dopo che era stato dato avvio alla procedura per la decadenza della concessione demaniale nonché dopo che era intervenuta la dichiarazione di decadenza della stessa. Senza contare, inoltre, che dal 28.1.2011 - ancorché fosse intervenuta la sospensione dell'ordine di sgombero dell'area data in concessione - il Comune aveva affidato il porto ad altro soggetto, che reclamava dalla Porto di Imperia la consegna delle infrastrutture.

E che i lavori procedessero a rilento, tanto da non avere modificato in maniera apprezzabile la consistenza delle opere a terra già realizzate al dicembre del 2010, anche dopo l'annullamento della determina dirigenziale n. 157 di decadenza della concessione amministrativa ad opera del Tar Liguria con sentenza 379 del 3.3.2011, ancora trova ragionevole spiegazione fin tanto che tale sentenza non avesse assunto forza di giudicato. (Tale sentenza nei fatti è divenuta poi res giudicata per non essere stati promossi i gravami di legge dai soggetti legittimati decorso il termine ordinario di impugnazione).

A ciò si aggiunga che nell'aprile 2011 le imprese del gruppo Save lasciavano il cantiere avendo risolto consensualmente con una transazione i rapporti di subappalto con SIELT srl e Euro Appalti srl. Tale circostanza impegnava il gruppo Acqua Pia Antica Marcia nella ricerca di nuove imprese idonee alla prosecuzione dei lavori, che poi venivano individuate nella "impresa Tasca" (cfr. teste Alborno, p. 65 ud. 4.10.13, teste Bottazzi ud. 21.1.13).

Per il periodo successivo, a giustificazione dei ritmi ridotti di lavorazione, risulterebbe la crisi finanziaria del gruppo Acqua Pia Antica Marcia nel frattempo intervenuta (cfr. deposizione Parodi Beatrice ud. 11.6.2014) e, quindi, anche l'illiquidità di Acquamare srl che aveva dirottato i proventi delle "vendite" e dei preliminari di vendita aventi ad oggetto sia i posti barca sia le unità immobiliari alla finanziaria del gruppo, Acqua Marcia Finanziaria spa, che a sua volta li aveva posti a disposizione di altre società collegate del gruppo, secondo il sistema di gestione del cash flow infragruppo (le vendite alla fine del 2010 potevano stimarsi in complessivi 180 milioni, di cui 160 per la vendita dei posti barca - cfr p. 63 trascrizione deposizione di Demetrio Mancini udienza 11.6.2014)⁶⁸. In particolare il gruppo, come illustrato da Bellavista Caltagirone in modo plausibile, soffrì una vera e propria crisi finanziaria a seguito della politica di chiusura adottata dagli istituti di credito in conseguenza della dichiarazione di decadenza della concessione demaniale rilasciata alla Porto di Imperia spa, nonché in conseguenza delle vicende processuali penali dei vertici del gruppo per i fatti oggetto del presente procedimento, e, infine, in conseguenza del mancato conseguimento da parte delle società del gruppo di ingenti

⁶⁸ Il credito di Acquamare srl nei confronti della finanziaria e il correlativo debito di quest'ultima risultano formalmente annotate nella contabilità della Acquamare srl, come da produzioni allegate alla memoria a difesa Caltagirone depositata il 20.10.2014.



pagamenti per altre operazioni commerciali. (Nel 2012 Acqua Pia Antica Marcia e le società collegate sono state poi ammesse alla procedura di concordato preventivo).

Gli accadimenti descritti offrono plausibile spiegazione del rallentamento dei lavori al limite da potersi definire bloccati, come riferito da Rodolfo Leone; va pure considerato che i vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia erano a conoscenza della sussistenza del presente procedimento penale (originariamente iscritto per i delitti di cui agli artt. 416 e 323 c.p.), quanto meno dall'esecuzione delle perquisizioni presso gli uffici di Acqua Pia Antica Marcia spa avvenuta il 18.10.2010 in forza del decreto emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il che poteva giustificare una certa titubanza operativa.

Pure le iniziative adottate dai vertici del gruppo per il tramite di Porto di Imperia spa⁶⁹, convincono della volontà degli imputati di concludere le opere del complesso portuale onde addivenire anche alla cessione definitiva da parte di Porto di Imperia ad Acquamare srl, per la durata della concessione, del 70% dei diritti di utilizzazione di tutte le opere portuali, e, particolarmente, degli edifici a civile abitazione (che per quanto riferito dal teste Mancini erano già stati oggetto di compromessi di vendita per il 30-35% per un importo di 20 milioni, cfr. p. 63 trascrizione udienza 11.6.2014). Il colloquio telefonico intercettato (n. 626 del 24.9.2010), intercorso tra l'assessore Leone e Domenico Gandolfo, in cui si commenta la "scandalosa" ripartizione delle opere a terra intervenuta dopo l'agibilità

⁶⁹ All'epoca Andrea Gotti Lega, Vice presidente di S. Acqua Pia Antica Marcia spa e già amministratore delegato della stessa, era consigliere del CdA di Porto di Imperia.

L'avv. Mauceri, consulente e legale della Porto di Imperia spa - che rappresenterà anche la concessionaria avanti al Tar Liguria e presenzierà nell'interesse di Porto di Imperia sia alle sedute della Commissione di Vigilanza e Collaudo sia all'audizione del 19.1.2011 avanti al Dirigente del Settore 4 Porti e Demanio Marittimo -, pur formalmente incaricato dalla concessionaria, era stato individuato da Bellavista Caltagirone e con il medesimo e i vertici di Acqua Pia Antica Marcia spa si confrontava per individuare le scelte operative della Porto di Imperia, cfr telefonata n. 692 del 26.8.2010 ore 9.52 tra Conti Carlo e Bellavista Caltagirone Francesco.

Il conferimento dell'incarico all'ing. Castellini da parte di Porto di Imperia spa per la redazione della contabilizzazione delle opere da presentare alla Commissione di Vigilanza e Collaudo e illustrata nella audizione del 19.1.2011 avanti il Dirigente Settori 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, risulta essere stato deciso da Bellavista Caltagirone Francesco, cfr. telefonata n. 3319 del 18.9.2010 ore 9.52. tra Bellavista Caltagirone Francesco e Conti Carlo.


Infine, sempre dalle conversazioni intercettate emerge il continuo raffronto tra gli esponenti del gruppo Acqua Pia Antica Marcia e Porto di Imperia spa per individuare le strategie da attuarsi a fronte delle determinazioni della Commissione di Vigilanza e Collaudo e dell'avvio della procedura di decadenza della CDM (telefonate nn. 2028 del 30.9.2010 ore 19.13 tra Corrado Mauceri e Bellavista Caltagirone Francesco, n. 2153 del 3.10.2010 ore 11.03 tra Corrado Mauceri e Francesco Bellavista Caltagirone; n. 4975 del 6.10.2010 ore 18.10 tra Carlo Conti e Francesco Bellavista Caltagirone). Dalle telefonate si può apprezzare che le iniziative formalmente riconducibili a Porto di Imperia spa erano operativamente governate dai vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia.

parziale, permette di apprezzare l'attualità in quel momento dell'interesse di Acquamare di addivenire alla cessione dei diritti di utilizzazione relativi agli immobili.

Le iniziative che hanno avuto ad oggetto, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza: la richiesta di audizione ex art. 10 legge 241/90; l'invio al Dirigente del 4° Settore Porti e Demanio Marittimo del Comune, in allegato alla memoria di controdeduzioni ex art. 10 citato, della documentazione che Porto di Imperia intendeva produrre alla Commissione nel caso avesse inteso accettare la propria tesi in ordine ai centri di costo (quella esaminata dalla Commissione di Collaudo nelle sedute 17 e 22 dicembre 2010); l'incarico all'ing. Castellini, già revocato da quello di Direttore dei lavori di Acquamare srl, di redigere la contabilizzazione delle opere a tutto il 15.3.2010; la presentazione al Tar Liguria, a seguito della pronuncia della decadenza a soli quattro giorni dalla stessa, dell'istanza per l'adozione di misure cautelari anteriori alla causa ex art. 61 D.Lvo 104/2010 contro il Comune di Imperia per la sospensiva della citata determinazione con particolare riferimento all'ordine di sgombero a porto di Imperia delle aree oggetto della concessione demaniale; la presentazione al Tar Liguria del ricorso contro il Comune di Imperia e nei confronti di Imperia Yacht srl per l'annullamento previa sospensiva dell'atto di decadenza della concessione demaniale e della determinazione dirigenziale n. 222 del 28.1.2011 del Dirigente Settore 4° di affidamento del Porto alla Imperia Yacht spa; la richiesta alla Commissione di Vigilanza di autorizzazione a continuare i lavori di completamento delle opere portuali in pendenza del contenzioso amministrativo; ed infine la richiesta di proroga della concessione in relazione al termine quinquennale previsto dal regolamento concessorio per la realizzazione delle opere; appaiono tutte dirette ed idonee ad impedire che la decadenza fosse pronunciata o che la pronuncia di decadenza fosse rimossa, con conseguente permanenza dell'efficacia degli impegni assunti reciprocamente da Porto di Imperia spa e Acquamare srl ovvero con conseguente riviviscenza degli stessi.

L'adozione di tali iniziative appare antitetica con il preteso proposito fraudolento di chi scientemente avrebbe inteso ottenere l'affidamento dei lavori di realizzazione del porto al solo fine di conseguire parte del corrispettivo contrattualmente fissato per la propria prestazione (cessione dei diritti di utilizzazione del 70 % delle opere a mare), senza adempierla integralmente ma solo quel tanto sufficiente per ottenere, come contrattualmente previsto, tale parte di corrispettivo. Va infatti considerato l'esito assolutamente incerto di tali iniziative e che esse comportavano il rischio, nell'ipotesi avessero raggiunto lo scopo loro proprio, che gli impegni contrattuali formalmente in essere tra concessionaria e contraente generale continuassero ad essere efficaci, con le conseguenti sanzioni per il caso di loro inadempimento.

Per le conseguenze che le suddette iniziative avrebbero potuto comportare è altresì ragionevole escludere, posto che sono state assunte in concreto, che l'atto di decadenza sia un provvedimento artatamente provocato dagli imputati per offrire giustificazione dell'interruzione dei lavori da parte di Acquamare. E ciò tanto più che il provvedimento di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

decadenza si fonda sui plurimi inadempimenti contestati alla concessionaria, ma in concreto imputabili a iniziative e condotte della Acquamare (cumulo di terra in cantiere, mancata consegna documentazione contabile, infiltrazioni autorimessa interrata), con la conseguenza che in ambito di contenzioso civile non sarebbe stata certa l'esclusione di profili di responsabilità contrattuale per inadempimento di quest'ultima in relazione all'interruzione dei lavori di realizzazione delle opere ricevute in affidamento.

Ciò posto, va disatteso anche l'ulteriore elemento portato dall'accusa a prova, logica, del proprio assunto, ossia l'insanabile dissidio tra la Commissione di Vigilanza e Collaudo e la concessionaria, che sarebbe stato volontariamente creato dai vertici di Acqua Pia Antica Marcia, al fine di provocare l'adozione del provvedimento di decadenza, ovvero al fine di far intervenire, dopo avere acquisito la titolarità dei diritti di utilizzazione del 70 % delle opere a mare, un fatto che desse copertura e giustificazione alla propria predeterminata volontà di interrompere i lavori.

In altri termini, secondo la ricostruzione prospettata dall'organo dell'accusa, la concessionaria, dopo avere tergiversato a fronte delle richieste della Commissione di Vigilanza e Collaudo relative alla consegna della documentazione utile per la accertamento del costo effettivo delle opere (richiesta avanzata dalla Commissione ai sensi dell'art. 12 del regolamento concessorio già all'esito della seduta del 17.9.2008), fin tanto da riuscire, previo esito positivo della verifica tecnica delle opere a mare effettuata dalla commissione medesima, ad ottenere la sua autorizzazione per il rilascio della loro agibilità da parte della Capitaneria di Porto, avrebbe nel prosieguo dei rapporti con la Commissione scientemente esasperato la medesima, proponendo una nuova metodologia di verifica del costo delle opere e consegnando, a fronte delle richieste di quella, copiosa e inutile documentazione all'uopo predisposta, onde creare una situazione di contrasto insanabile tale da provocare la pronuncia dell'atto di decadenza della concessione demaniale marittima o, comunque, il verificarsi di accadimenti che legittimassero la sospensione dei lavori di completamento del porto.

Non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere provata tale ricostruzione, apparendo una tra le possibili, anche a voler prescindere dall'inconciliabilità logica sussistente, rispetto all'ipotesi d'accusa, tra l'essere stato il provvedimento di decadenza volontariamente provocato e l'essere stato impugnato avanti la competente autorità giudiziaria, e dall'evidenza che la suddetta interpretazione delle intenzioni che avrebbero guidato i vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia nei rapporti, per il tramite della concessionaria, con la Commissione di Vigilanza e Collaudo si pone in antitesi con quella che sorregge l'ipotesi di truffa nella sua formulazione originaria. In essa infatti, il rapporto con la Commissione sarebbe stato improntato ad apparente collaborazione onde indurla in errore sull'idoneità e validità dei documenti trasmessi per determinare il costo effettivo delle opere e ciò al fine di indurla al rilascio del certificato di collaudo finale pur in difetto di una reale verifica dei costi.

L'art. 12 CDM, che onerava la Commissione di determinare i costi effettivi dell'opera, in contraddittorio con la concessionaria e in sede di collaudo definitivo, al contempo facendo onere alla concessionaria di presentare i documenti in suo possesso, non correla la determinazione dei costi a consequenziali atti amministrativi di competenza della Commissione di Vigilanza e Collaudo, e, particolarmente, al collaudo, se non da un punto di vista temporale.

La lettura che di questa clausola è stata data dalla Commissione di Vigilanza – clausola che non trova addentellati normativi ma avrebbe fonte indiretta, come indicato da Roberto Di Giannantonio, in una circolare ministeriale che è stata superata a seguito della promulgazione del decreto Burlando⁷⁰ - risulta esposta in dibattito da Roberto Boni, all'epoca presidente della Commissione, il quale, affermando che il collaudo cui era chiamata la Commissione era *“similmente con i Lavori Pubblici”* la certificazione del fatto che l'impresa avesse ottemperato al contratto di appalto, ha indicato che il collaudo finale dell'opera cui è chiamata la Commissione è la certificazione della conformità delle opere al progetto approvato e alle norme tecniche di settore e del suo costo (pp. 85 e ss, trascrizione deposizione Boni Roberto), e ha puntualizzato che *“la Commissione deve semplicemente stimare il costo effettivo delle opere”* e darne atto nel certificato di collaudo (cfr. p. 84 trascrizione deposizione udienza 30.1.2013), che sarà trasmesso ai diversi soggetti *“competenti che, di conseguenza, ne trarranno le conseguenze”* (p. 88, idem), sottolineando la responsabilità della commissione nell'attestazione del costo delle opere in ragione della natura certificatoria dell'atto di collaudo (p. 86, idem).

Peraltro nel verbale della seduta 18.9.2008 la Commissione verbalizzava, al suo esito, che *“la verifica contabile è la base della procedura di incameramento dell'opera. Non si possono chiudere le operazioni di collaudo senza fare il controllo del registro della contabilità, stati avanzamenti lavori e fatture. La durata futura della concessione sarà influenzata dal totale che risulterà dagli atti contabili, se alcune spese non saranno sufficientemente documentate le stesse non faranno cumulo nel piano economico e pertanto verrà variata la durata della concessione”*.

Pur chiarito, dunque, che non era nella competenza della Commissione operare interventi incidenti sulla concessione né sulla successiva attività di incameramento dei beni nel

⁷⁰ Si ribadisce (vedi sub nota 35) come la previsione di un organo deputato alla vigilanza e al collaudo delle opere realizzate in ambito di concessione demaniale marittima di durata superiore a quattro anni derivasse, in assenza di previsione normativa, dalle prescrizioni della circolare n. 188 del 20.2.1988, che richiamava gli amministratori competenti al rilascio delle concessioni ad inserire la previsione di una Commissione Interministeriale con la funzione di operare la vigilanza e il collaudo. Con il sopravvenire del decreto Burlando, il Ministero con circolare 5.2.1999 n. 80 indicò essere cessata la funzionalità delle suddette Commissioni Interministeriali, chiarendo che le funzioni proprie di tali commissioni dovevano ritenersi trasferite alla Commissione di Vigilanza e Collaudo di cui all'art. 8 c. 2 decreto citato. Tale norma istitutiva non contiene prescrizioni in merito alle modalità del collaudo né, in particolare, sulla verifica dei costi.

patrimonio dello Stato, in conseguenza della verifica dei costi di costruzione delle opere, e che la Commissione era chiamata alla verifica dei costi d'opera solo in ossequio del disposto di cui al regolamento concessorio (art. 12 CDM), resta il dato storico della indicazione data dalla Commissione alla concessionaria dell'impossibilità di chiudere i lavori di collaudo in assenza della "verifica contabile", attraverso il "controllo del registro contabilità stati avanzamento lavori e fatture", altrimenti risultando precluso procedere all'incameramento delle opere al patrimonio dello Stato al termine della concessione e valutare la congruità della sua durata⁷¹.

Se questa fu la perentoria indicazione data dalla Commissione alla Concessionaria per "impostare il metodo e la documentazione contabile" (cfr. Verbale seduta 17.9.2008) – Concessionaria che ai sensi dell'art. 12 CDM era l'interlocutrice unica, come ribadito nella delibera n. 27 del 23.9.2010 dal Consiglio Comunale di Imperia, della Commissione – e ciò nonostante la concessionaria, per voce dell'ing. Castellini avesse nella stessa seduta osservato, senza avere risposta dalla Commissione, che la concessionaria non aveva contabilità perché curata da Acquamare srl - è coerente che la concessionaria, che non era in grado di soddisfarla in ragione della natura dei contratti che la legavano al contraente generale e delle modalità (già ampiamente illustrate) contrattualmente individuate di compensazione degli acconti fatturati in corrispettivo, e il contraente generale, Acquamare

⁷¹ Boni Roberto ha, altresì indicato: "Formalmente la Commissione non ha detto che l'opera non è collaudabile, è un argomento un po' complicato da definire, che vorremmo un po' chiarire bene. Anche perché sinceramente io credo che questa contabilità da qualche parte ci sia e potrebbe eventualmente venire fuori. La mia opinione, però deve essere formalizzata come Commissione insieme a tutti, è che non sia collaudabile, perché se del collaudo fa parte questa stima ed io non la posso stimare, l'opera non è collaudabile. Ora però la Commissione, in quanto organo, non ha scritto 'l'opera non è collaudabile'. Come dicevo prima, noi siamo molto prudenti su questa cosa e dire che non è collaudabile è una cosa molto pesante. E' ovvio, no? Ora siamo ancora, come Commissione, in corso e stiamo ancora un po' vedendo. Poi tenga conto che tutte queste vicende si sono un po' intersecate con l'attività e quindi, in qualche maniera ogni volta ne scopriamo una. Oggi personalmente ho scoperto che qui è venuto il geometra Bottazzi dicendo che quelle opere sono costate ... non so forse lì c'è una contabilità..

ADR: Quando in sostanza occorrerebbe che venissero a voi prodotti tutti i documenti di cui ha parlato per potere verificare il costo effettivo delle opere? Questo è il punto?

Risposta: Sì.

ADR: Finché non ci saranno questi documenti l'opera non sarà formalmente collaudabile?

RISPOSTA: Non possiamo stimare il costo delle opere realizzate al 15 marzo 2010. Per le nuove se useranno farli questi stati di avanzamento lavori, spero, se i lavori mai andranno avanti .. immagino che li terranno adesso, visto che non vedo quale motivo ci sia.. Ripeto questa è una cosa che dobbiamo approfondire bene ed è un aspetto forse anche legale, noi abbiamo come competenza della Commissione .. siamo tutti tecnici, quindi su certi aspetti dobbiamo necessariamente fare tutte le verifiche. Una soluzione potrebbe essere quella di dire 'io non ti posso riconoscere quel costo, quindi le opere al 15 marzo 2010 sono costate zero. Le opere che realizzerai da qui alla fine sono costate questa cifra qua' e questo va nell'ottica che si diceva prima. Si certifica questa cosa qua." (pp. 101-103 trascrizione deposizione Boni Roberto). Cfr. ancora nota sub 36 sulla disciplina normativa relativa alla procedura di incameramento dei beni demaniali al termine della concessione.

srl, con un'azione sinergica si siano attivate percorrendo ogni strada ritenuta utile per tentare di soddisfare le richieste della Commissione. Ciò anche, dunque, come risulta in atti, confezionando documentazione riepilogativa dello stato di esecuzione dei lavori (cfr. intercettazione telef. 2028 del 30.9.2010 tra Caltagirone e Mauceri vol. 5 p. 29 e ss., dep. M.R. Campitelli ud. 7.2.14 e 11.6.2014), non già predisposta nel governo contabile dei loro rapporti, ma, comunque, per quanto concerne la documentazione agli atti e risultante dagli stessi, priva della prerogativa di essere qualificata "SAL" in senso tecnico-contabile. E altresì proponendo alla Commissione l'esame, ai fini della verifica dei costi delle opere, della documentazione contabile delle società a valle di Acquamare, e in particolare di quella relativa ai rapporti tra Peschiera Edilizia srl, da un lato, e Euro Appalti e Sielt Immobiliare, dall'altro, sul presupposto che la prima poteva qualificarsi quale stazione appaltante tenuta al pagamento diretto delle opere in forma pecuniaria (proposta, quest'ultima che la Commissione non accoglieva trattandosi di documentazione contabile relativa ad un rapporto di subappalto - cfr. verbale seduta 20.1.2011 "*..sia perché la commissione andrebbe ad esaminare fatture relative a contratti di appalto dei lavori bensì di sub appalto: ciò appare in contrasto sia con la consolidata esperienza di casi analoghi, sia con quanto avviene, in analogia, nei collaudi tecnico-amministrativi dei lavori pubblici*"⁷²).

Appare ovvio che tra le parti sia insorto un conflitto insanabile (così come definito da Leone), stante la posizione assunta dalla Commissione, che, pur avendo avuto conoscenza dei contratti atipici intercorsi tra la concessionaria e il contraente generale Acquamare srl (cfr. deposizione Roberto Boni), è sempre rimasta ferma sul punto di pretendere, al fine di determinare il costo delle opere, "*in analogia a quanto si fa per i lavori pubblici...fatture, stati avanzamento lavori, registro contabilità ed eventualmente anche il libretto delle misure*" del rapporto di appalto. Va anche tenuto conto che l'art. 12 CDM, facendo onere alla Commissione di stimare i costi, prescriveva alla concessionaria la consegna della documentazione "*in suo possesso*", senza altra specificazione. (Leone dichiara di essersi fatto parte diligente per ricomporre il dissidio dal gennaio del 2011, avendo compreso che il "*porto*" si era "*incagliato*" proprio a causa della situazione di stallo dei lavori della Commissione di Vigilanza e Collaudo).

⁷² Peraltro come riportato nella nota che precede, Roberto Boni, che al 20.1.2011 era il Presidente della Commissione di Collaudo e Vigilanza, nel corso del suo esame, riferendo di avere appreso solo dopo l'audizione del teste Bottazzi che il gruppo Save - che si ricorda aveva ricevuto i lavori in sub appalto da Sielt Immobiliare srl - poteva avere tenuto una contabilità in termini tecnici, ha indicato che tale contabilità avrebbe potuto essere utilmente utilizzata per la stima dei costi dell'opera ai sensi dell'art. 12 CDM.

Or dunque il dissidio suddetto trova fisiologica spiegazione e non presuppone di per sé alcun intendimento fraudolento, originario o sopravvenuto, in capo alla controparte contrattuale della concessionaria.

Parimenti la dinamica e la tempistica di questo dissidio si giustificano nell'ambito delle normali dinamiche d'impresa.

Come già detto, secondo l'impostazione d'accusa, dapprima i vertici del gruppo Acqua Pia Antica Marcia avrebbero indotto la concessionaria a temporeggiare a fronte delle richieste della Commissione, onde conseguire l'agibilità parziale del porto, e quindi, avrebbero agito per creare quell'insanabile dissidio onde fare in modo che tale dissidio determinasse un accadimento atto a giustificare la sospensione dei lavori di realizzazione del porto che non volevano completare.

Secondo gli accordi Porto di Imperia e Acquamare srl (Contratti e scrittura 12.2.2007 e successive integrazioni e modificazioni), la cessione dei diritti delle opere cosiddette a mare doveva intervenire entro il 30.6.2010, subordinatamente alla loro verifica tecnica. Nessun rimando è contrattualmente operato all'agibilità del Porto, rinviando la volontà delle parti unicamente al completamento, a regola d'arte, dei lavori. Pertanto la cessione dei diritti delle opere a mare risulta essere stata svincolata dalle attività della Commissione di Vigilanza e Collaudo volte alla verifica dei costi di costruzione.

Inoltre, come ribadito più volte dalla Commissione, l'autorizzazione all'utilizzo parziale del porto del 23.3.2010 e del 1.4.2010, non fu né doveva essere atto di vero e proprio collaudo. Come tale, dunque, prescindeva dall'accertamento dei costi delle opere oggetto dell'autorizzazione. Ed infatti, al fine del rilascio dell'autorizzazione, la Commissione procedette unicamente ad una verifica tecnica, così come risulta dal verbale di "Accertamento ai fini della autorizzazione all'utilizzo parziale" 23.3.2010. E in effetti ai sensi dell'art. 12 CDM l'accertamento dei costi era da effettuarsi in sede di collaudo finale dell'opera, come riconosciuto dalla Commissione medesima nella seduta del 17.9.2008, avendo riconosciuto che la stima dei lavori "*viene fatta la momento del collaudo*", salvo sussistere "*l'opportunità*" nel caso di specie, "*vista l'entità dei lavori*", di "*iniziare prima*". Nessuna necessità, dunque, aveva la concessionaria di temporeggiare con la Commissione per ottenere l'agibilità parziale del porto; ma ciò nonostante il 14.10.2009 consegnò un riepilogo della produzione SAL al 30.6.2009 relativa alle opere realizzate fino a tale data (cfr prot.225/2010 e prot. 242 Porto Imperia spa, allegato 11 fascicolo 11, faldone 2 produzioni PM udienza 5.12.2012). La Commissione, pur avendo già mosso rilievi di inidoneità della suddetta documentazione (perché qualificabile come "*riepilogo generale*" e non SAL e Fatture dei lavori realizzati -cfr. Verbale 18.11.2009), investita della richiesta di autorizzazione dell'utilizzo parziale del porto, diede l'autorizzazione senza avanzare a tale fine specifico ulteriori richieste di documentazione.

Successivamente all'autorizzazione la Commissione, con lettera prot. 7.5.2010, richiamando la seduta del 4.5.2010, intimava invece alla concessionaria sia la consegna dei

SAL, certificati di pagamento e fatture utili per l'accertamento dei costi dell'opera, sia la rimozione del materiale di escavo, valutando in difetto sussistere inadempimento "reiterato" delle prescrizioni e "motivo per l'avvio della procedura di revoca".

A quel punto allora l'occasione cercata – in ipotesi d'accusa - per giustificare la sospensione dei lavori portuali da parte del contraente generale Acquamare srl si sarebbe realizzata semplicemente omettendo di ottemperare a tali richieste.

E invece, la concessionaria non solo produsse nell'immediatezza della diffida la documentazione, proveniente da Acquamare srl, attestante le opere realizzate a tutto il 15.3.2010 (certificati relativi ai SAL emessi e fatture relative ai Certificati di pagamento, cfr. prot. 199 del 3.6.2010 Porto Imperia ed allegata documentazione in fascicolo 11, faldone 2 produzioni pm udienza 5.12.2012), ma ancora, a fronte della successiva comunicazione della Commissione (prot. 56/2010 del 22.6.2010), con la quale venivano contestate l'inidoneità e la non congruità della documentazione trasmessa, e la violazione dell'art. 12 CDM e nella quale veniva rappresentata la determinazione della Commissione di sospendere le proprie attività e investire le autorità competenti in ordine alle valutazioni per l'avvio alla procedura di decadenza della CDM, inoltrò ulteriore documentazione di dettaglio delle opere eseguite al 15.3.2010 (allegati ai prot. 220 del 24.6.2010, 223 del 25.6.2010, 224 del 25.6.2010) e con prot. 242 del 7.7.2010, inoltrato a tutte le autorità investite dalla Commissione di Vigilanza con la propria prot. 56 del 22.6.2010, avanzò alla Commissione richiesta di immediata audizione onde addivenire, nel contraddittorio con la stessa, all'individuazione di una soluzione condivisa.

E ancora successivamente all'audizione intervenuta il 7.9.2010 la concessionaria inviò alla Commissione, come già ricostruito, ulteriore documentazione, la cui redazione era stata curata da Acquamare srl, e propose una nuova metodologia per l'accertamento dei costi, inviando all'uopo documentazione relativa ai rapporti Peschiera srl e Euro Appalti/Sielt Immobiliare, evidentemente nella disponibilità di Acquamare srl.

Ma vi è di più.

Nel settembre 2010, in vista della seduta del Consiglio Comunale del Comune di Imperia che si tenne il 23.9.2010, che ebbe ad oggetto esclusivamente il realizzando porto, i vertici di Acqua Pia Antica Marcia e, particolarmente Francesco Bellavista Caltagirone, che nel corso del precedente mese di agosto e nei primi giorni di settembre avevano avuto modo di avere più incontri, unitamente al rappresentante della Porto di Imperia, Carlo Conti, con l'Assessore Lanteri - che era il soggetto che proponeva di portare all'attenzione del Comune la situazione dei lavori del porto e l'attività svolta per realizzarlo (cfr. pp. 29 e ss. deposizione Luca Lanteri) - si attivarono con estremo "vigore" (cfr. *infra*, capo C) ed esplicito intendimento onde assicurarsi che il Comune si esponesse difendendo "l'affare porto" nel suo impianto contrattuale e l'attività di esecuzione dei lavori fino ad allora svolta, tanto da confrontarsi con Claudio Scajola onde fare in modo, prefigurando di denunciare omissioni dell'amministrazione comunale, che lo stesso intervenisse presso gli

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'pelle' and there is a large, stylized initial 'K' above it.

esponenti del gruppo politico di riferimento, che rappresentava la maggioranza dell'amministrazione comunale (cfr. pp. 37 e ss. deposizione Lanteri; p. 41 e ss. trascrizione deposizione Isp. C. P.S. Bracco Ivan; conversazioni telefoniche intercettate: n. 3319 del 18.9.2010 ore 9.52 tra Bellavista Caltagirone Francesco e Conti Carlo; n. 145 del 20.8.2010 ore 13.21 tra Conti Carlo e Bellavista Caltagirone Francesco; n. 265 del 22.8.2010 ore 11.16 tra Conti Carlo e Campitelli Maria Rosaria; n. 426 del 24.8.2010 ore 9.30 tra Conti Carlo e Bellavista Caltagirone Francesco; n. 692 del 26.8.2010 ore 9.52 tra Conti Carlo e Bellavista Caltagirone Francesco).

Gli elementi a fondamento dell'impianto accusatorio come modificato all'udienza del 7.4.2014 non paiono raggiungere idoneità di prova non apprezzandosene, in relazione alla contestata riserva mentale, precisione, gravità e concordanza.

E ciò senza dare conto del contenuto del contratto di fideiussione sottoscritto da Acqua Pia Antica Marcia spa a garanzia dell'adempimento da parte di Acquamare Srl delle obbligazioni restitutorie del finanziamento bancario, ammontante, lo si ricorda, a 140 milioni di euro (Atto 19.2.2007 di sottoscrizione per accettazione del contratto di fideiussione, doc. 4 produzioni difesa Gotti Lega Andrea, ud. 11.6.2014), che prevede che l'efficacia della garanzia - e consequenzialmente il venire in essere della responsabilità patrimoniale di S. Acqua Pia Antica Marcia spa per l'adempimento delle obbligazioni di Acquamare Srl - sia condizionalmente sospesa al verificarsi, alternativamente: a) del venir meno per qualsiasi causa della efficacia della concessione demaniale marittima, b) dell'apertura di un procedimento avente ad oggetto la validità o l'efficacia dell'affidamento dei lavori; c) dell'apertura di un procedimento ad esito del quale possa essere assunto un provvedimento che abbia per oggetto o per effetto l'accertamento ovvero la determinazione dell'inefficacia o dell'invalidità dell'affidamento dei lavori.

La società capogruppo è chiamata in garanzia, dunque, proprio in tanto e in quanto insorga una situazione patologica relativa alla concessione o al contratto di affidamento dei lavori.

A fronte di un tale certo coinvolgimento patrimoniale della capogruppo in caso di revoca della concessione, è allora ragionevole che i vertici di Acqua Pia Antica Marcia non abbiano inteso agire al fine di provocare la pronuncia della decadenza della CDM, dopo che era stata prefigurata dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo, ma che al contrario si siano adoperati per escludere tale epilogo e, prima ancora, per escludere l'insorgere di contestazioni e contenziosi sia sul versante dei rapporti tra concessionaria ed ente concedente sia sul versante di quelli tra concessionaria e Acquamare Srl, onde evitare che alla responsabilità patrimoniale verso le banche finanziatrici di quest'ultima società - si è visto, mera società di scopo - si assommasse anche quella della capogruppo, società solida e operativa.

L'architettura dello schema fideiussorio, sottoscritto già nel febbraio del 2007, oltre a risultare in antitesi alla pretesa volontà dei vertici di Acqua Pia Antica Marcia di provocare un evento atto a dare giustificazione della sospensione dei lavori del realizzando porto,

risulta non conciliabile con la pretesa loro riserva mentale originaria di non intendere adempiere alle obbligazioni assunte verso la concessionaria, dovendosi altrimenti affermare, al limite del parossismo logico, che nel momento stesso in cui tali obbligazioni sono state contrattualmente assunte da Acquamare srl, con l'intendimento di non adempierle, Acqua Pia Antica Marcia spa ha deliberatamente scelto di offrire la propria garanzia patrimoniale al sistema bancario per l'adempimento del debito restitutorio di quella, proprio per il caso, già prefigurato, di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte verso la concessionaria e di revoca della concessione. Il che è evidentemente in contrasto con la tesi d'accusa della prestabilita fuga dalla scena con il bottino.

* * * *

Sui capi A3 e A4 dell'imputazione.

Per tutto quanto sopra esposto al capo B, ove si è esclusa la sussistenza della contestata truffa aggravata ai danni del Comune, della Porto di Imperia spa o del Demanio, consegue che neppure possa ritenersi sussistente l'ipotesi di responsabilità da reato degli enti quali la Acquamare srl (per mezzo delle condotte attuate da Delia Merlonghi e da Francesco Bellavista Caltagirone – quest'ultimo quale presidente del CdA della Società Acqua Pia Antica Marcia spa e “amministratore di fatto” della Acquamare) e della Società Acqua Pia Antica Marcia spa (per mezzo delle condotte attuate dalla Acquamare sua controllata e da Bellavista Caltagirone), come contestata ai capi A3 e A4 dell'imputazione ai sensi degli artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 (art. 5 co 1: “L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”; l'art. 24 stabilisce la pena per il reato di truffa ai danni di ente pubblico).

Si è detto, e non occorre ripeterlo, che la truffa di cui al capo B non sussiste sotto alcuno dei profili ipotizzati dall'accusa, analiticamente trattati al paragrafo relativo al capo citato. Nei capi qui in esame, invero, parrebbero emergere alcuni profili di contestazione diversamente tratteggiati con riferimento a condotte proprie della società Acquamare per mezzo dei suoi esponenti che per mera completezza di trattazione possono immediatamente essere esaminati e respinti. In particolare, quanto all'Acquamare srl, non consta che essa si sia presentata falsamente quale *general contractor* dotata di un'organizzazione adeguata

all'opera. Il contraente generale di un rapporto privato, peraltro, è di per sé stazione appaltante a terzi.

Si è detto che si trattava di una società di scopo neocostituita per l'operazione imprenditoriale quale soggetto "attuatore" della costruzione del porto, operazione concordata nelle sue linee tra gli esponenti di Porto di Imperia spa (tanto di espressione privata quanto pubblica) e Bellavista Caltagirone e Gotti Lega sin dalle trattative iniziali presso l'ufficio del Ministero e poi presso la sede della società Carli, nonché portata all'attenzione del dibattito in seno al Consiglio Comunale nelle sue linee fondamentali e specifiche quando di necessità.

Si è già accennato al fatto che non vennero stipulati falsi contratti di subappalto, ma che effettivamente il soggetto giuridico Acquamare srl, nato in seno all'Acqua Pia Antica Marcia per l'operazione porto di Imperia, assunse con la Porto di Imperia tutti gli obblighi giuridici derivanti prima dall'Accordo Quadro 2005 poi dai contratti attuativi 12.2.2007 ma, non essendo né intendendo essere soggetto dotato di struttura tecnico operativa ma mera società di scopo neocostituita, affidò poi la responsabilità degli appalti per l'esecuzione del porto alla Peschiera Edilizia srl, società amministrata dalla stessa amministratrice della Acquamare, Delia Merlonghi. Era nelle facoltà di Acquamare quella di stipulare subappalti per l'esecuzione dell'opera (facoltà prevista dal contratto di Affidamento dei Lavori del 2007 e non impedita né dalla disciplina normativa speciale, sul punto silente, né dalla Concessione D.M., che non poneva vincoli alla concessionaria sulle modalità di esecuzione delle opere ed anzi consentiva che si potessero subappaltare, senza altra specificazione). Si è già chiarito che la Peschiera Edilizia era società appartenente al gruppo di Caltagirone che aveva già operato in passato nel settore immobiliare e che la presenza della stessa era gradita alle banche per scindere nettamente i soggetti obbligati: l'una, Acquamare, responsabile della consegna del porto e creditrice di diritti sulle opere commerciabili, obbligata alla restituzione del finanziamento alle banche; l'altra, Peschiera, tenuta ai pagamenti dell'opera alle ditte esecutrici ed eventualmente investita del contenzioso, senza coinvolgimento della Acquamare, e ciò a miglior garanzia del suo adempimento nei confronti di Porto di Imperia, prima, e delle banche eroganti il mutuo, subito dopo. Se la Peschiera Edilizia avesse poi ripartito, per settori di competenza, le varie parti dell'opera a ditte esecutrici specializzate, si sarebbe rimasti nell'ambito dell' *id quod plerumque accidit* nel settore immobiliare con riferimento alla realizzazione da parte di privati di opere edili di ampia portata. Invece una "catena di subappalti" si creò in effetti per l'interposizione ulteriore di società amministrata da Emanuele Giovagnoli, soggetto compiacente rispetto alle direttive di Caltagirone, come emerso dalle testimonianze, ex dipendente della Acqua Pia Antica Marcia e da 5 o 6 anni (come ha dichiarato nel suo esame lo stesso imputato Gotti Lega) amministratore di un alcune società che collaboravano in modo stabile nelle imprese del gruppo di Caltagirone. La sua presenza, con società di comodo, appare essere studiata ad hoc per allontanare dalle obbligazioni

finali di pagamento alle ditte esecutrici le società del gruppo Acqua Pia Antica Marcia (cfr. sul punto la testimonianza di Bottazzi). E tuttavia si è detto di come questa catena – che potrebbe consentire di celare condotte illecite di tipo contrattuale, contabile, fiscale o penali di altro tipo - non servì a sostenere un accrescimento formale dei costi di costruzione né a celare costi contrattuali di realizzazione dell'opera inferiori a quelli dichiarati (si è visto che i contratti raggiungono nel loro complesso l'importo di costo pari ai 110 milioni di euro del contratto principale di affidamento a Peschiera Edilizia), e che la catena in ogni caso né incise né poteva incidere in qualche modo, per come era configurato il rapporto, sulla determinazione dell'obbligazione a carico di Porto di Imperia a corrispettivo della realizzazione del porto cui era tenuta Acquamare. Né sulla sua determinazione influirono le altre condotte contestate (occultamento di costi reali inferiori, mancata redazione di progetti esecutivi).

Si rimanda a quanto esposto ai paragrafi relativi ai capi B ed A sul sinallagma contrattuale e sull'inesistenza di profili di danno derivante dall'impresa (e nello specifico dalle condotte contestate) configurabile per Porto di Imperia, per il Comune o il Demanio, come pure di un profitto illecito da parte di Acquamare.

Sul raggio, si noti che nei capi A3 e A4 si ipotizza come unica vittima di raggio la Commissione di Vigilanza, alla quale si assume essere stata presentata documentazione non adeguata. Si rimanda, anche per tale questione, a quanto già esposto sub capo B sulla mancanza di nesso temporale e causale tra la presentazione della contabilità contestata nell'imputazione e la monetizzazione del profitto da parte di Acquamare.

* * * *

Sul capo C dell'imputazione.

Tra i rappresentanti di Porto di Imperia, gli esponenti di Acquamare srl e Acqua Pia Antica Marcia, da un lato, e del Comune dall'altro, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica Luca Lanteri, si svolsero una serie di incontri nel periodo immediatamente precedente alla seduta del Consiglio Comunale auspicata da Luca Lanteri in ragione delle perplessità che il medesimo nutriva, e aveva rappresentato, in ordine all'esecuzione dei lavori del porto con precipuo riferimento agli aspetti urbanistici ed alle opere di interesse pubblico, a scomputo e non, individuate nelle convenzioni urbanistiche siglate in concomitanza con il rilascio della concessione demaniale marittima e della variante alla medesima (cfr. pp. 25 e 29 e ss deposizione Luca Lanteri). La seduta si tenne il 23.9.2010 ed ebbe ad oggetto l'operazione del nuovo porto turistico nella sua globalità, essendo state poste all'ordine del giorno anche



criticità che erano state rappresentate al sindaco Strescino in particolare da esponenti della minoranza (cfr. pp. 9 e ss deposizione Strescino). In tale periodo precedente alla seduta del Consiglio comunale furono intercettate, come già richiamate, una serie di conversazioni telefoniche da cui emerge l'attivarsi degli esponenti di Acqua Pia Antica Marcia spa, e particolarmente di Francesco Bellavista Calatagirone, al fine di conservare "l'allineamento" politico del gruppo di maggioranza dell'amministrazione cittadina, riferibile all'onorevole Claudio Scajola, a difesa della situazione dei lavori del porto e dell'impianto contrattuale dell'operazione di affidamento dei lavori.

Tale rappresentanza politica era quella che aveva individuato nel gruppo imprenditoriale riferibile all'imputato Bellavista Calatagirone il soggetto avente le caratteristiche – soprattutto dal punto di vista finanziario – per realizzare le opere portuali del nuovo approdo turistico di Porto Maurizio e che era riuscita ad ottenere il consenso del Consiglio Comunale della città, dopo ampio dibattito (cfr. sedute consiliari nn. 55 e 56 del 26 e 27 luglio 2005), in ordine alle scelte di travolgere le realtà commerciali e sociali del preesistente porto del bacino di Porto Maurizio attraverso la realizzazione del nuovo approdo e di affidarne la realizzazione al gruppo citato (attraverso l'approvazione del suo ingresso come socia nella compagine di Porto di Imperia spa).

Da qui la spiegazione della pretesa del soggetto di riferimento del gruppo Acqua Pia Antica Marcia di una presa di posizione da parte di tale rappresentanza politica a sua difesa rispetto alle criticità sollevate e della pretesa di un intervento diretto di richiamo da parte del soggetto di riferimento del gruppo politico. La delibera in discussione, che aveva ad oggetto, tra l'altro, la valutazione alla congruità della percentuale dei diritti individuata a corrispettivo dell'obbligazione della costruzione del porto, la previsione di divieto di aumenti di capitale sociale in seno a Porto di Imperia, l'introduzione di nuovi patti sociali atti a introdurre il controllo della concessionaria da parte del comune, pur socio paritario al 33%, era stata promossa proprio da un esponente di quel gruppo, Luca Lanteri⁷³.

L'intendimento di Bellavista Calatagirone risulta chiaramente dalla telefonata (citata in imputazione) n. 426 del 24.8.2010 tra il medesimo e Conti Carlo, in allora Direttore Generale della Porto di Imperia, nella quale il primo rappresentando al secondo le ragioni della necessità di un intervento diretto dell'onorevole Claudio Scajola volto a "*mettere in riga i suoi uomini*" affermava: "*ma sono sue le teste di cazzo mica sono di*

⁷³ La delibera, proposta da Luca Lanteri, era stata impostata ed elaborata dal consigliere dall'avv. Giuseppe Fossati, consigliere comunale e capo gruppo PdL, su incarico del Sindaco Strescino, nel confronto diretto con il Segretario Generale del Comune, Andrea Matarazzo, e il responsabile dell'ufficio legale dell'amministrazione comunale, dott. Roggero, e sottoposta alle osservazioni delle commissioni consiliari, per essere definita lo stesso giorno della seduta consiliare, il 23.9.2010. Si trattava di una delibera di indirizzo che impegnava il Comune "*ad essere più presente..meno assente*" in relazione all'operazione di realizzazione del porto turistico, cfr pp. 96 e ss deposizione Giuseppe Fossati, udienza 25.3.2013.



altri...omississ... sono gente sua è lui che li deve mettere un pochino in riga in riga scusami...omississ...il ragionamento è uno solo: o facciamo blocco tutti insieme oppure ognuno va per conto suo, ma ognuno dice quello che vuole!...omississ...e quindi siamo d'accordo siamo assolutamente d'accordo però è lui che deve mettere a posto il Comune; è il Comune che ci rompe il cazzo con Lanteri e con tutte 'ste 'stronzate qui', allora il punto focale è che il Comune deve stare allineato...omississ... il Comune si deve allineare e deve difendere il porto".

Nella descritta cornice si collocano le espressioni che in ipotesi di accusa integrerebbero il delitto di minaccia in danno del Comune e del Consiglio Comunale.

Precisandosi i contorni della contestazione, deve preliminarmente chiarirsi che la seconda parte della medesima, laddove è descritto che Bellavista Caltagirone, procuratosi la bozza della delibera consiliare ne modificava il contenuto, non riportando alcuna condotta di violenza o minaccia, descrive un'azione che esula dalla fattispecie penale contestata e, comunque, per come descritta, non appare penalmente censurabile atteso che la bozza di delibera è un mero proposito di intenti portato all'attenzione dei componenti dell'assemblea consiliare e non già atto contenente la volontà già deliberata di un soggetto istituzionalmente riconosciuto.

Si impone, quindi, chiarire che parimenti non è sussumibile nella fattispecie oggetto di contestazione, né in alcuna fattispecie penale, l'esternazione da parte di Bellavista Caltagirone Francesco del suo risentimento per la situazione e dei suoi propositi e intendimenti in ordine a come agire al fine di risolverla, trattandosi per l'appunto della mera esternazione in toni accesi del proprio disappunto e dei propri intendimenti a soggetti terzi diversi dai destinatari delle proprie critiche e dei propri propositi. Nella specie il riferimento è alle esternazioni fatte a Carlo Conti, Maria Rosaria Campitelli e Maurizio Alborno nelle telefonate riportate in imputazione di cui ai numeri 542 del 25.8.2010, 792 del 27.8.2010, 1268 del 17.9.2010, 1269 del 17.9.2010 e 3319 del 18.9.2010.

In ragione delle osservazioni svolte le condotte che residuano al vaglio della valutazione di responsabilità dell'imputato sono le espressioni di intimidazione (secondo l'assunto di accusa) indiretta, per il tramite di Carlo Conti chiamato a riferirle a Luca Lanteri e a Striscino Paolo:

- *"tu di a Lanteri che se mi rompono i coglioni sparo a zero contro di lui, sparo a zero contro il Comune"* (telefonata 145 del 20.8.2010);
- *"se tu parli con Lanteri e con Striscino digli: guardate l'ingegnere è pronto alla collaborazione massima ma se pensate di girare la frittata ..allora vi sbagliate perché veramente rigira tutto contro di voi"*(telefonata 692 del 26.8.2010);
- *"io ti avevo pregato, parla con Lanteri parla con Striscino e vedi di chiarire una volta per tutte che o si allineano oppure io vengo fuori veramente duro"* (telefonata n. 710 del 26.8.2010);

- *“allora mi raccomando di andare da Paolo a dargli questo messaggio...che noi siamo sempre, voglio dire che c'è rispetto per lui, non facciamo scherzi, diglielo chiaro e tondo... ma proprio di brutto muso”*(telefonata n. 751 del 26.8.2010;

e di intimidazione diretta nei confronti di Lanteri Luca: *“..ma guarda se noi siamo compatti non salta proprio niente, te lo dico io che cominciamo che il Comune vuole cercare di svicolare e allora comincia a fare il Catone censore, allora le cose si mettono male, ecco te lo dico molto chiaramente”* (telefonata 290 del 25.8.2010).


Fatte le precisazioni che precedono, si osserva.

Nel delitto di cui all'art. 338 c.p., che è una forma speciale del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, tutelando non già la libertà di determinarsi e agire dei pubblici ufficiali ma quella degli organi dei Corpi Politici, amministrativi e giudiziari considerati impersonalmente, la condotta di violenza o minaccia deve essere volta ad impedire, anche solo temporalmente, l'attività del collegio ovvero a turbarla, ove per turbamento è da intendersi l'alterazione del normale e tranquillo andamento dell'adunanza o delle funzioni. In altri termini la condotta di violenza o minaccia deve essere diretta ad impedire la formazione della volontà pubblica.

Se così è appare manifesto che le condotte di pretesa minaccia contestate all'imputato non integrano sotto il profilo dell'elemento materiale il delitto di cui all'art. 338 c.p. in quanto non dirette ad impedire al Consiglio comunale, unico possibile soggetto passivo del delitto in oggetto, di deliberare ossia di riunirsi e deliberare gli atti e, quindi, formare la volontà pubblica, quanto, piuttosto, a far sì che la proposta di delibera predisposta dagli esponenti del gruppo politico di riferimento non contenesse determinazioni contrarie agli interessi del gruppo imprenditoriale dell'imputato.

Comunque, considerato che “il male” prospettato da parte dell'imputato quale alternativa per la mancata sottomissione alla propria volontà sarebbe consistito nella rottura dell'alleanza con il gruppo di maggioranza politica dell'amministrazione comunale e l'allineamento con la minoranza con tutte le preventivabili conseguenze, che è tuttavia facoltà lecita, non è dato rinvenire in tale prospettazione di danno il carattere dell'ingiustizia qualificante la minaccia, ovvero la lesione o la messa in pericolo di un bene giuridico del soggetto passivo del reato, l'organo collegiale, o di soggetti al medesimo collegati, quali ad esempio i suoi componenti.

E ciò, comunque, senza contare che non vi è prova in atti della idoneità delle minacce descritte in ipotesi di accusa, sia per non esservi prova che quelle indirette siano state riferite ai rispettivi destinatari sia per non esservi prova che gli stessi si siano sentiti condizionati nelle rispettive determinazioni. Luca Lanteri, riferendo degli incontri con Carlo Conti e con l'imputato e dell'esposizione al primo del contenuto della bozza di delibera – che doveva ancora essere sottoposta al vaglio dei componenti della Giunta - non ha parlato di pressioni e ha indicato di essersi liberamente determinato in merito al suo contenuto, pp. 37 e ss trascrizione deposizione Luca Lanteri, ud. 19.4.2013. Paolo Strescino



riferendo del confronto con Carlo Conti e dell'incontro avuto con Francesco Bellavista Caltagirone ha escluso di essere stato oggetto di pressioni o intimidazioni, e ha precisato che quest'ultimo si era limitato a parlare della bozza della delibera e dei suoi contenuti senza avanzare alcuna richiesta, se non nei termini di avere offerto di potere incaricare l'avv. Mauceri onde predisporre il discorso di presentazione della delibera in Consiglio. E con riguardo al dialogo con Claudio Scajola ha illustrato che lo stesso, come del resto altre persone, lo avevano esortato, in vista della seduta consiglio comunale 23.9.2010, a "difendere il porto" (pp. 18 e ss. trascrizione deposizione Paolo Strescino ud. 13.4.2013). Carlo Conti, riferendo della lettera di intenti - che doveva ancora essere discussa dalla Commissione Consiliare, incaricata di redigere la bozza di delibera - che gli era stata resa nota da Luca Lanteri, ha indicato di essersi limitato a concordare con quest'ultimo le tempistiche di realizzazione delle opere di interesse pubblico affinché tali tempistiche potessero essere realistiche, senza riferire di pressioni o condizionamenti agiti sul medesimo (pp. 112 e ss. esame Carlo Conti udienza 13.5.2013). Anche tale ipotesi di reato, come peraltro conclusivamente richiesto dalla pubblica accusa, deve essere esclusa.

* * * *

Sulle imputazioni di falso ideologico in atto pubblico in generale.

Si è avuto modo di vedere, esaminando la contestazione di abuso di ufficio sub A, che la Porto di Imperia spa non era per sua natura, all'epoca dei fatti di rilievo, "ente pubblico" in senso formale, e neppure "organismo di diritto pubblico" per quegli indici di riconoscimento tipici che possono rendere anche un ente di diritto privato soggetto che deve sottostare alla disciplina pubblicistica quando si trovi ad operare sul mercato. E' evidente che i soggetti suoi esponenti, quali gli imputati Gotti Lega (capi D, E), Conti (capi da F a N, Q), Gandolfo (capo A1), o collaboratori, quali l'architetto Morasso (capo Q), non possono considerarsi *tout court* "pubblici ufficiali" ex art. 357 c.p. come invece indicato nelle imputazioni relative ai delitti di falso, essendo privi di investitura pubblicistica dal punto di vista personale o per derivazione dalla natura dell'ente di appartenenza, né - essendo la Porto di Imperia spa una società commerciale operante in regime di diritto privato, seppure avente ad oggetto sociale anche il perseguimento di interessi collettivi - esercitavano con la società una funzione amministrativa come descritta nel secondo comma della norma citata, secondo cui "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla*

peru OK

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Viene però in rilievo il rilascio della concessione demaniale marittima di costruzione e gestione in data 28.12.2006: da quel momento, invero, si potrebbe ritenere che l'interesse pubblico alla costruzione dell'opera renda la Porto di Imperia organo indiretto della pubblica amministrazione, strumentale al soddisfacimento di interessi pubblicistici. E' infatti evidente che la costruzione di un porto turistico non è fatto puramente privato ed individuale, essendo di rilievo per la collettività locale, come peraltro già emerso nel dibattito finalizzato alle delibere comunali inerenti la partecipazione del Comune nella Porto di Imperia. Ciò, sempre in tanto in quanto la concessione-contratto comporti la delega di un pubblico servizio con un trasferimento di funzioni amministrative, come definite nell'art. 357, II comma, c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. 49759 del 27.11.2012), dovendosi fare salvo il principio di legalità e tassatività in materia penale.

Una volta che la società sia dotata della concessione demaniale, e con essa anche di un trasferimento di funzioni pubbliche, i suoi esponenti potrebbero allora ritenersi integrati in un ente titolare di funzioni pubblicistiche, e, in quanto operanti nell'esercizio di tali funzioni con atti che siano determinanti della formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, potrebbero ritenersi soggetti qualificati ai fini dei reati propri di falso ideologico contestati (cfr. ad es. Cass. Pen. sent. 49759 del 27.11.2012 - dep.20.12.2012 Rv. 254201, in fattispecie di peculato). Ugualmente, in caso di attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ove nel soggetto vi sia mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (escluse mansioni d'ordine e prestazioni materiali), i soggetti potrebbero ritenersi “incaricati di pubblico servizio” ex art. 358 c.p., soggetti ugualmente qualificati per la commissione dei falsi ideologici contestati, per effetto dell'estensione operata dall'art. 493 c.p., dovendosi allora intendere in senso non letterale, con parte della giurisprudenza di legittimità, l'ulteriore requisito, dalla norma stabilito, dell'essere “impiegati di ente pubblico”.

Deve dunque porsi attenzione alla funzione in concreto esercitata dal soggetto o dall'ente cui appartiene, per valutarsi se la stessa sia da ritenersi funzione pubblica. Tuttavia - ciò che contraddistingue i reati di falso ideologico da tutti gli altri reati propri dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o che li vedano parte offesa - posta la struttura dei reati ipotizzati, che hanno ad oggetto un atto tipico, si dovrà ulteriormente esaminare se l'atto contestato rientri nella categoria dell' “atto pubblico” secondo il diritto penale (il concessionario privato, delegato a pubblico servizio, deve porre in essere un “atto pubblico” perché si integri il reato di cui all'art. 470 c.p.; cfr. ad es. Cass. Pen., sent. 7033 del 7.10.2010, Rv. 246079), potendosi pur sempre integrare, in caso di mancato trasferimento di funzioni, se del caso il falso commesso dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., o il falso del privato in atto pubblico per induzione (artt. 48, 479 o 480 c.p.

etc.) salvo in ogni caso il giudizio se poi esso sia, nel merito, anche ideologicamente falso nel suo contenuto.

Quanto all'atto pubblico, se è vero che esso è qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione, atto anche solo interno al procedimento (cfr. Cass. Pen., sent. 7295 del 14.5.1997 Rv. 208599, ex multis, Cass. Pen. sent. 9368 del 19.11.2013, Rv. 258952), è però anche vero che l'atto deve attestare fatti rientranti nella sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione (Cass. Pen. sent. 5403 del 15.11.1994 Rv. 201812) e deve essere il necessario e immediato presupposto di momenti procedurali amministrativi successivi (Cass. Pen. sent. 11425 del 20.11.2012 Rv. 254866). Inoltre l'atto deve essere espressione dell'esercizio di una potestà certificativa (i falsi contestati ai rappresentanti della concessionaria riguardano tutti dichiarazioni) inerente all'esercizio delle funzioni pubblicistiche istituzionalmente e specificatamente attribuite all'autore (Cass. Pen. sent. 30314 del 9.4.2008, Rv. 240446, Cass. Pen. sent. 12254 del 4.5.1990 Rv. 185262)

* * * *

Sui reati di falso contestati agli esponenti della concessionaria (D, F, G, H, I, L, M, N, Q)

- Capi D, G, H, I, L, Q

Le imputazioni indicate, mosse la prima al solo Gotti Lega Andrea e le altre a Conti Carlo anche in concorso, con riferimento a quella sub capo Q), con Morasso Emilio, afferiscono alla documentazione trasmessa alla Commissione di Vigilanza e Collaudo con nota 199 del 3.6.2010 da Porto di Imperia spa in ottemperanza della diffida del 7.5.2010 della predetta Commissione e ai successivi scritti inviati alla Commissione dalla concessionaria a spiegazione di tale documentazione, alla luce dei rilievi espressi dalla Commissione nella lettera prot. 56 del 22.6.2010.

Gli accadimenti temporali sono già stati diffusamente illustrati e a tale trattazione si rinvia per delineare la cornice delle imputazioni in oggetto.

Al fine di verificare l'ipotesi di accusa esplicitate nei capi D), G), H), I), L), Q) appare opportuno seguire l'ordine temporale delle condotte contestate e muovere la valutazione partendo dall'imputazione contestata sub capo Q).

Secondo l'imputazione i sei documenti, intitolati Stato di avanzamento lavori (cfr. allegato 6 fascicolo 11 faldone 2 produzioni pm 5.12.2012), con riferimento ai lavori eseguiti al

31.8.2008, al 30.5.2008, al 30.11.2008, al 31.10.2008, al 28.2.2010, al 15.3.2010, sottoscritti da Carlo Conti, quale Direttore Generale di Porto di Imperia e da Morasso, quale direttore dei lavori (senza specificazione di quale soggetto), sarebbero documenti fidejacenti falsi, in quanto Stati di Avanzamento Lavori falsamente attestanti l'esecuzione di opere a mare per il costo complessivo di euro 145.480.000,00.

Come sopra diffusamente illustrato, in virtù della complessiva struttura negoziale dei rapporti tra Porto di Imperia spa e Acquamare Srl, il pagamento delle fatture di Acquamare srl era svincolato dall'effettiva progressione dei lavori (circostanza dallo stesso organo dell'accusa posta a fondamento della contestazione ad integrazione dell'originaria imputazione all'udienza del 7.4.2014), e conseguentemente, da un lato, le fatture emesse da Acquamare srl riportavano unicamente il numero e l'ammontare dell'acconto scaduto alla data di riferimento in relazione al prezzo convenzionale e figurato dei lavori in corso di esecuzione come contrattualmente prefissato a scadenza fissa (art. 7 Contratto di affidamento a contraente generale 12.2.007 e successive modifiche), e, dall'altro, i certificati di pagamento corrispondenti attestavano gli acconti già portati in compensazione e l'ammontare ancora da corrispondere, senza alcuna precisazione della quantità delle opere eseguite.

In coerenza con la premessa esposta i sei documenti oggetto della imputazione (trasmessi da Porto di Imperia spa alla Commissione di Vigilanza con la nota 199 del 3.6.2010), intitolati "Stato avanzamento lavori dei lavori eseguiti", al di là della dizione letterale dell'intitolazione, non potevano riferirsi, in virtù del regolamento convenzionale delle reciproche obbligazioni, allo stato di esecuzione delle opere nel senso comunemente inteso, quanto piuttosto allo stato di avanzamento delle fatturazioni emesse in compensazione in concomitanza con la progressione dell'opera e non in proporzione alla quantità della stessa in concreto realizzata.

Con il che può escludersi che la situazione rappresentata dai detti documenti fosse falsa, non rappresentando, lo si ribadisce, lo stato di esecuzione delle opere e non rappresentando, quindi, gli importi dei singoli acconti e l'importo complessivo di 145.480.000,00 il costo delle stesse.

Ma può, anche escludersi che, nonostante la loro intestazione, tali documenti potessero trarre in inganno rispetto al loro contenuto, proprio in ragione di quanto in concreto riportato nei documenti medesimi e cioè il numero degli acconti e i rispettivi importi – suddivisi per le tipologie di opere di riferimento in ossequio al Contratto di affidamento a contraente generale 12.2.2007 e successive modifiche, ovvero opere a mare, opere a terra (ad esse pertinenti secondo l'art. 3 contratto citato) e opere in economia – nonché l'importo complessivo degli acconti.

L'assenza, infatti, del riassunto delle lavorazioni eseguite, anche in termini percentuali della totalità delle opere, e l'assenza dell'indicazione del corrispettivo pattuito non consentiva, e non consente, di apprezzare gli stessi quali documenti aventi lo scopo di

attestare i lavori eseguiti in percentuale e, particolarmente, di ritenerli Stati di avanzamento dei lavori, in “*analogia*” di quelli prescritti per l’esecuzione di opere pubbliche (così come richiesti dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo) che, per disposto normativo (artt. 168 DPR 554/94 e 30 co. 2 ter l. 109/94), tali riferimenti devono contenere.

Senza contare, comunque, che in virtù della natura privatistica del rapporto contrattuale tra Porto di Imperia spa e Acquamare srl i documenti ricognitivi provenienti da quest’ultima inerenti i lavori eseguiti e la relativa contabilizzazione non avrebbero potuto avere natura pubblicistica in sé; né si collocavano in un procedimento amministrativo come presupposto diretto e immediato di un successivo atto pubblico ma, anzi, si inserivano nel rapporto di soggezione della Concessionaria al potere di controllo pubblico, come visto, secondo la disciplina speciale.

Deve, dunque, escludersi che le condotte descritte sub capo Q integrino il reato contestato.

Successivamente alla trasmissione alla Commissione di Vigilanza e Collaudo dei documenti oggetto della contestazione sub capo Q – la Commissione di Vigilanza e Collaudo rilevava una serie di loro criticità che rappresentava alla società concessionaria con la missiva del 22.6.2010 protocollo n. 56.

In risposta ai rilievi critici operati dalla Commissione, la concessionaria inviava alla stessa una serie di scritti, che sono quelli stigmatizzati nei capi D), G), H), I) e L) dell’imputazione.

La prima delle missive oggetto delle indicate imputazioni è, in ordine cronologico, quella del 25.6.2010 prot. n. 223, di cui al capo G).

In ipotesi di accusa il Direttore Generale di Porto di Imperia spa, Carlo Conti, sottoscrittore della stessa, avrebbe falsamente atteso “ *che il certificato n. 6 del 15.3.2010 riportava un errore di imputazione che appare evidente nonché per la sua macrospecificità, il valore di tutte le opere del porto pari a euro 145.800,00 e non delle sole opere marittime*” così artatamente sovrapponendo i due concetti costo delle opere e loro valore e ciò al fine di confondere la Commissione di Vigilanza interessata a ricostruire i costi dell’opera.

Ribadite le osservazioni svolte in relazione al capo Q) con riferimento alla circostanza che i documenti intitolati “Stati avanzamento lavori” inviati alla Commissione il 3.6.2012, tra i quali quello n. 6, non rappresentavano, e non avevano né la pretesa né l’idoneità di rappresentare il costo delle opere eseguite, riportando esclusivamente l’ammontare degli acconti corrispettivi contrattualmente prefissati e, quindi, il valore convenzionale e figurato dei lavori eseguiti, risulta smentito in fatto il fondamento dell’asserzione accusatoria secondo la quale la precisazione, contenuta nella nota 223 del 25.6.2010, a chiarimento della circostanza che il valore complessivo di 145.800.000 indicato nel citato documento 6 non era indicativo del costo delle opere eseguite, ma del valore delle stesse, sarebbe stata falsa e preordinata ad indurre in inganno la Commissione di Vigilanza e Collaudo, destinataria del prot. 223 del 25.6.2010 di Porto di Imperia spa.

Si osserva, inoltre, che la missiva contenente la pretesa falsa attestazione risulta essere stata inoltrata alla Commissione di Vigilanza e Collaudo per resistere alle censure mosse dalla prima rispetto alla documentazione ricevuta attraverso chiarimenti e spiegazioni del contenuto di tali documenti, nell'ambito del contraddittorio con la stessa, nell'ambito del procedimento di controllo, come già evidenziato.

Se così è tale missiva non può ancor meno ritenersi rientrare nel novero degli atti facenti fede sino ad impugnazione di falso di cui all'art. 476 c. 2 c.p., come contestato all'imputato in relazione all'art. 479 c.p., per caratterizzarsi tali atti, oltre che per l'attestazione di fatti appartenenti all'attività di pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, per la circostanza che gli atti fidefacenti sono destinati *ab initio* alla prova, ossia sono precostituiti a garanzia della pubblica fede e redatti da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta per legge, alla prova immediata dei fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o direttamente da lui compiuti; l'attestazione che abbia natura di fede privilegiata, quando è preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del p.u. che assume anche un diretto rilievo giuridico esterno (Cass. Pen. sent. 12213 del 13.2.2014 Rv. 260208).

E neppure tale missiva rientra nel novero dei documenti con fede privilegiata di cui all'art. 497 c.p. per le osservazioni esposte in apertura della trattazione dei delitti di falso contestati ai rappresentanti di Porto di Imperia spa, in quanto, esprimendo unicamente precisazioni del contenuto di un documento ricognitivo censurato dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo, non solo non è di per sé un atto che esprime una determinazione di volontà ma, altresì, non esprime né concorre in modo diretto ed immediato ad una determinazione della pubblica amministrazione.

Pertanto anche la condotta descritta sub capo G) non integra il delitto contestato non integrando l'elemento materiale della fattispecie.

Le osservazioni svolte in relazione alla natura della missiva prot. 223 del 25.6.2010 non possono che valere anche con riguardo alle successive missive di Porto di Imperia spa del 25.6.2010 prot. 224, del 28.6.2010 prot. 227e del 7.7.2010 prot. 242, - a firma del Direttore Generale di Porto di Imperia spa, Carlo Conti, di cui ai capi H), I), L) - e del 26.6.2010 prot. 225 - a firma del legale rappresentante della società Andrea Gotti Lega, di cui al capo D).

Il loro contenuto, il contesto nel quale si collocano e le circostanze che le hanno provocate offrono evidenza della loro prerogativa di essere note redatte in un rapporto di contraddittorio con la Commissione di Vigilanza, con la volontà di collaborazione della concessionaria verso la Commissione di Vigilanza, a spiegazione della corretta interpretazione del contenuto della documentazione trasmessa alla Commissione con nota 199 del 3.6.2010, da svolgersi anche e soprattutto in relazione alla natura del rapporto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contrattuale in essere tra Acquamare srl e la concessionaria. Dunque, anche con riferimento alle missive citate non può che escludersi che le stesse possano qualificarsi atti pubblici certificativi o di altro tipo, tutelati dall'art. 479 c.p., nel senso precisato nell'introduzione generale, ed ancor meno, anche per quanto già illustrato, di atti fidefacenti ex art. 476, II co., c.p..

E ciò a prescindere dalla correttezza del loro contenuto che, nella parte in cui è costituito da dichiarazioni di scienza, per quanto ampiamente svolto in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi, non contengono alcuna attestazione che si possa ritenere non corrispondente al vero⁷⁴, e nella parte in cui è costituito da manifestazioni di giudizio e di interpretazione non è censurabile sotto il profilo della veridicità.


Anche le condotte descritte sub capi D), H), I) e L) non integrano dunque il delitto contestato in imputazione.

- Capo F

Nell'imputazione di cui al capo F) è stigmatizzato quanto riferito da Carlo Conti, quale Direttore Generale di Porto di Imperia spa, nel corso della seduta 13.1.2010 della Commissione di Vigilanza e Collaudo, ad illustrazione della documentazione prodotta il 15.12.2010 al Comune di Imperia, per avere egli attestato che tale documentazione *"avrebbe consentito alla commissione l'accertamento dei costi sostenuti da Porto di Imperia per la costruzione delle opere a tale data"*, così inducendo la Commissione a falsamente attestare nel verbale di tale seduta *"di avere finalmente acquisito la documentazione che le necessitava per verificare i costi"*.

Come si è già avuto modo di illustrare il 15.12.2010 la Porto di Imperia spa inoltrò al Dirigente Settore 4° Porti e Demanio di Imperia una memoria di controdeduzioni, con allegata documentazione, ai sensi dell'art. 10 legge 241/90 nell'ambito del procedimento

⁷⁴ Si richiama particolarmente l'affermazione contenuta nella missiva 225 del 26.6.2010, che in ipotesi di accusa sarebbe non veritiera, secondo cui la cifra di 145.480.000,00 contenuta nel documento intitolato "Stato avanzamento lavori n. 6 dei lavori eseguiti al 15.3.2010" sarebbe disallineata rispetto all'importo indicato nel documento STI03 del progetto di variante approvato, che indicava il costo delle opere marittime in soli 29.329.804,23, per una differente impostazione del computo metrico del documento STI03. Dal quadro economico di sintesi delle opere marittime del progetto di variante si evince che l'importo di 29.329.804,23 è riferibile esclusivamente ai costi degli interventi di modifica delle opere a mare originarie, quali, ad esempio, la sostituzione di massi con cassoncini, la sostituzione delle fondazioni su pali con fondazioni su cassoncini, mentre, come già illustrato, il documento intitolato Stato avanzamento lavori n. 6 sintetizza tutti i singoli acconti fatturati a quella data per le opere a mare, le opere a terra pertinenti e le opere in economia dell'ammontare di 21.375.000 ciascuno, per complessivi 145.480.000,00 euro.




amministrativo avviato al fine della pronuncia della decadenza della concessione demaniale marittima.

Nella seduta del 17.12.2010 della Commissione di Vigilanza e Collaudo, che si tenne alla presenza dei soli componenti di diritto, la Commissione procedette all'esame della documentazione trasmessa dalla concessionaria al Comune di Imperia in data 15.12.2010 *"e destinata alla Commissione (allegato 11) nonché copia della memoria della concessionaria ai sensi dell'art. 10 legge 241/90"*(cfr. verbale n. 30 del 17.12.2010 della Commissione di Vigilanza e Collaudo.

Nella successiva seduta del 22.12.2010, la Commissione (sempre in composizione ristretta) diede atto che la documentazione allegata alla memoria ai sensi della legge 241/90 della concessionaria e la memoria medesima erano state consegnate alla Commissione per mano del Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune, Pierre Marie Lunghi, nonché rappresentante di tale ufficio in seno alla Commissione.

Per determinazione della Commissione assunta all'esito della seduta del 22.12.2012 i verbali della stessa (n. 31) e di quella precedente del 17.12.2010 (n. 30) – nel corso delle quali l'analisi della documentazione in oggetto aveva occupato quasi interamente i lavori della Commissione – venivano trasmessi a Porto di Imperia spa, contenendo, altresì, il verbale n. 31 la fissazione di nuova seduta al 13.1.2011, onde procedere all'audizione di Porto di Imperia spa come dalla stessa richiesta (già prima della seduta del 17.12.2010, come datone atto nel verbale della seduta stessa – cfr. verbale n. 30).

Nella seduta del 13.1.2011, alla quale presenziarono per Porto di Imperia, il consigliere di amministrazione Beatrice Parodi, il Direttore Generale Carlo Conti, il consulente avvocato Corrado Maceri e il Direttore dei Lavori Maurizio Alburno, *"Porto di Imperia"*, dato del deposito presso il Comune di Imperia il 15.12.2010 come allegato 11 alla memoria procedimentale di documentazione contabile sottoscritta dall'ing. Maria Rosaria Campitelli, direttore dei lavori di Peschiera srl per i lavori a tutto il 15.3.2010, espose, così come riportato testualmente nel verbale della seduta, *"che tale documentazione corredata delle fatture, consente, salve verifiche di competenza della Commissione, l'accertamento dei costi a tale data. Tuttavia considerati i verbali 30 e 31 e in particolare del primo, Porto di Imperia, per correttezza e senza pregiudizio, e pur protestando la propria adempienza, conferma la disponibilità, già manifestata nella memoria citata presentare documentazione tecnico contabile per i lavori a tutto il 15.3.2010 a firma dell'ing. Castellini, già Direttore dei lavori delle Opere Marittime, con il quale è stato concordato in data 12 gennaio 2011 l'affidamento di specifico incarico professionale come da lettera che viene mostrata alla Commissione"* A domanda immediatamente successiva del Presidente della Commissione (così come testualmente riportato nel citato verbale) *"Porto di Imperia spa"* fece presente *"che quella consegnata come allegato 11 esauriva (n.d.a) la produzione della documentazione tecnico-contabile consegnata, su richiesta di Porto di Imperia, da Peschiera srl. Inoltre Porto di Imperia precisava (n.d.a.) di avere chiesto a Peschiera se,*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.